

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

PARTE GENERALE



Approvato dal Consiglio di Amministrazione In data 21 novembre 2018
Aggiornamento approvato in data 8 luglio 2026

Sommario

Definizioni	4
Premessa	6
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	7
1.1. Origine del provvedimento	7
1.2. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti	7
1.3. Il catalogo dei reati	8
1.4. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente	9
1.5. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo	12
1.6. I reati commessi all'estero	12
1.7. Le sanzioni	13
1.8. Le vicende modificative dell'ente	14
2. Sintetiche note descrittive sulla Fondazione	15
3. Finalità del Modello	16
4. Metodologia di predisposizione del Modello e sistema di controllo interno	17
5. Approvazione, modifiche ed aggiornamento del Modello	18
6. Modello e Codice Etico	18
7. Reati rilevanti per la Fondazione	19
8. Destinatari del Modello	20
9. Organismo di Vigilanza	20
9.1. Funzione	20
9.2. Composizione, requisiti e nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV")	21
9.3. Requisiti di eleggibilità	22
9.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso	23
9.5. Attività e poteri	24
9.6. Flussi informativi da e verso l'OdV	25
9.6.1 Premessa	25
9.6.2 Flussi informativi verso l'Organo Amministrativo e verso l'Organo di Controllo	25
9.6.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza	26
9.7. Segnalazioni	27
9.7.1 Segnalazioni – Whistleblowing	27
9.7.2 Ambito di applicazione della procedura di Whistleblowing e canali per le segnalazioni	27
9.7.3 Raccolta e conservazione della documentazione	28
10. Prestazioni da parte di terzi	28
11. Sistema disciplinare e sanzionatorio	29
11.1. Violazioni del Modello	29
11.2. Violazioni dei dipendenti e misure	30
11.3. Violazioni dei dirigenti e misure	31
11.4. Violazioni dei membri dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo, dei componenti dell'OdV e misure conseguenti	32
11.5. Violazioni dei consulenti o collaboratori, fornitori, agenti e procacciatori d'affari e	33

misure	33
11.6.Misure disciplinari in applicazione della disciplina del <i>Whistleblowing</i>	33
12. Formazione ed informazione	34
12.1.Fornitori, Collaboratori, Consulenti e <i>Partner</i>	35
Parte speciale	36
1. Introduzione	37
2. Attività sensibili gestite da Università Vita-Salute San Raffaele	37
3. Principi generali di comportamento	38
4. Protocolli generali di prevenzione.....	38
A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).....	39
B. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10. L. 146/2006)	48
C. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)	50
D. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) 54	
D.2.1. Premessa	56
D.2.2. Le attività sensibili	56
D.2.2.2. Attività a rischio di reato.....	57
E. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis).....	67
F. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)	68
G. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)	70
H. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).....	72
I. Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies)	74
J. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 - octies.1)	76
K. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'unione europea (Art. 25-octies.2).....	78

Definizioni

Attività sensibili: attività della Fondazione, individuate nel Modello, nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato dalla Fondazione.

Codice Etico: Codice Etico formalmente adottato dalla Fondazione.

Consulenti e Collaboratori: soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

Dipendenti: soggetti aventi con la Fondazione un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.

Fondazione o FCSR - ETS: Fondazione Centro San Raffaele – Ente del Terzo Settore, con sede legale in Milano, Via Olgettina n. 60.

Fornitori: i fornitori di beni (merci e materiali per la produzione) o servizi (escluse le consulenze) di cui la Fondazione si avvale.

Incaricato di pubblico servizio: colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell'art. 358 c.p.

Linee guida Confindustria: documento guida emanato da Confindustria per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al Decreto, nella versione aggiornata a giugno 2021.

Linee guida AIOP: documento guida emanato dall'Associazione Italiana Ospedalità Privata in data settembre 2014 per l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

Modello: Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D.lgs. n. 231/2001 e adottato dalla Fondazione per la prevenzione dei reati di cui al predetto Decreto.

Organismo di Vigilanza o OdV: organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sulla effettiva attuazione del Modello organizzativo e al relativo aggiornamento.

Organo Dirigente: organo amministrativo della Fondazione, di volta in volta in base alla composizione corrente quale Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico.

Ospedale San Raffaele S.r.l. o OSR o fondatore: Fondazione fondatrice di Fondazione Centro San Raffaele – Ente del Terzo Settore.

PA: Pubblica Amministrazione, qualsiasi persona giuridica che svolga attività legislativa, giurisdizionale, amministrativa, in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Parte generale: sezione del Modello che ne definisce l'impianto complessivo in relazione a quanto previsto dal Decreto ed alle specifiche scelte compiute dalla Fondazione nella sua elaborazione.

Parte speciale: sezione del Modello nella quale sono definite le regole cui attenersi nello svolgimento delle Attività Sensibili in relazione alle fattispecie di reato a cui la Fondazione è, anche solo potenzialmente, esposta.

Partner: le controparti contrattuali della Fondazione, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Pubblica Amministrazione (di seguito anche PA): ovvero qualsiasi persona giuridica che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

Pubblico ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 c.p.

Sistema disciplinare e sanzionatorio: insieme di regole da applicare in caso di violazione del Codice Etico, del Modello, delle Norme Interne e, più in generale, delle procedure previste dal Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi adottato dalla Fondazione.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Fondazione.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.

Università Vita-Salute San Raffaele o UniSR: ente che gestisce i diversi processi della Fondazione.

Whistleblowing: Sistema di gestioni delle segnalazioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Premessa

Il presente Modello si articola su una Parte generale e su una Parte speciale.

Nella Parte generale sono riportati:

- i contenuti del Decreto;
- il catalogo dei reati presupposto;
- i destinatari del Modello;
- i requisiti per la nomina dell'Organismo di Vigilanza;
- le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti;
- il reporting dell'OdV verso gli Organi Sociali;
- i flussi informativi verso l'OdV;
- il sistema di gestione delle segnalazioni (*Whistleblowing*);
- il sistema disciplinare;
- le modalità di diffusione del Modello;
- le modalità di formazione del personale.

La Parte speciale si compone di tante sezioni quante sono le singole categorie di reato a rischio. All'interno di ogni sezione si indicano i reati perpetrabili o agevolabili, le funzioni coinvolte, i processi sensibili sotto il profilo del rischio-reato e i presidi di controllo adottati al fine di prevenire la commissione delle fattispecie di reato.

Costituiscono inoltre parte integrante del Modello:

- il *Risk Self Assessment* finalizzato all'individuazione delle attività sensibili, qui integralmente richiamato e agli atti della Fondazione;
- il Codice Etico formalmente adottato dalla Fondazione;
- il sistema di procure e deleghe vigente, quale strumento di attuazione del Modello.

Tali atti e documenti sono reperibili, secondo le modalità previste per la loro diffusione, all'interno della Fondazione.

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1. Origine del provvedimento

Il Decreto che introduce e disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica derivante da reato nasce al fine di recepire e mettere in atto la normativa comunitaria sulla lotta alla corruzione, creando un unicum nell'ordinamento italiano che, fino al 2001, non prevedeva forme di responsabilità penale o amministrativa per i soggetti collettivi, i quali potevano essere chiamati a pagare al massimo, in via solidale, le multe, ammende e sanzioni amministrative inflitte ai propri rappresentanti legali, amministratori o dipendenti.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio.

La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (per esempio i partiti politici e i sindacati).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, la Corte di Cassazione con sentenza 11626/20 si è espressa sul tema della giurisdizione italiana rispetto agli illeciti amministrativi contestati ad enti di nazionalità estera, ritenendo che la persona giuridica è chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo derivante da un reato-presupposto per il quale sussista la giurisdizione nazionale, indipendentemente dalla sua nazionalità e dal luogo ove essa abbia sede legale, ovvero, a prescindere dall'esistenza o meno nello Stato di appartenenza di norme che disciplinino analoga materia.

La responsabilità dell'ente sussiste a fronte della commissione di reati espressamente indicati nel D. Lgs. 231/01 commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché, da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Il catalogo dei reati previsti dal Decreto è andato via via ampliandosi ben oltre gli originari reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, fino a includere fattispecie anche non necessariamente tipiche dell'attività di impresa.

1.2. Caratteristiche e natura della responsabilità degli enti

Il Legislatore ha enucleato diverse tipologie di reati che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, i cui autori sono sempre e solo persone fisiche. Dopo aver individuato il legame esistente tra ente ed autore del reato e dopo aver accertato che questi abbia agito nell'ambito della sua operatività aziendale, dal legame tra persona fisica- ente e dal legame tra reato-interesse/vantaggio dell'ente deriva una responsabilità diretta di quest'ultimo, tramite un particolare sistema punitivo indipendente e parallelo a quello applicabile alla persona fisica.

La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che è una tipologia di responsabilità che coniuga gli aspetti essenziali del sistema penale e del sistema amministrativo. L'ente è punito con una

sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, mentre è il giudice penale che ha la responsabilità e l'autorità per irrogare la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche se non sia stato identificato l'autore dello stesso, o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

1.3. Il catalogo dei reati

L'ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati espressamente richiamati dal D. Lgs. 231/01. Il Decreto nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che richiamano esplicitamente la disciplina, indicano negli art. 24 e seguenti di cui al Capo I – Sezione III – del Decreto i reati che possono far sorgere la responsabilità dell'ente, c.d. "reati presupposto".

Alla data di approvazione del presente documento i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1);
- reati societari (art. 25-*ter*);
- delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-*quater*.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies*);
- reati di abuso di mercato (art. 25-*sexies*);
- reati di omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies*);
- ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-*octies*.1);
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-*octies*.2)
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies*);
- reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies*);
- reati ambientali (art. 25-*undecies*);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*);

- reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia introdotti nel Decreto dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146;
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*);
- frode in competizioni sportive ed esercizio abusivo di gioco o scommessa (art.25-*quaterdecies*);
- reati tributari (art.25-*quinqüesdecies*);
- delitti di contrabbando (art. 25-*sexiedecies*);
- reati contro il patrimonio culturale (artt. 25-*septiesdecies*);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies*);
- delitti contro gli animali (art. 25-*undevicies*);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n.146);
- articolo 12, Legge n. 9/2013, relativo alla responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, riguardante specificamente gli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva;
- adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937.

1.4. Criteri di imputazione della responsabilità all'ente

Nel caso di commissione di uno dei reati presupposto, l'ente è punibile solamente nel caso in cui si verifichino determinate condizioni, definite come criteri di imputazione di reato all'ente. Tali criteri si distinguono in "oggettivi" e "soggettivi".

La **prima condizione oggettiva** è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato (cd. rapporto di immedesimazione organica).

In proposito si distingue tra:

- a. soggetti in "posizione apicale", che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore generale o il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'ente. Si tratta delle persone che effettivamente hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto della persona giuridica. Sono inoltre assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'ente o di sue sedi distaccate;
- b. soggetti "subordinati", ovvero, tutti coloro che sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. Specificamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione e il controllo di soggetti apicali. Viene data particolare rilevanza all'attività svolta in concreto piuttosto che all'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, per evitare che l'ente possa aggirare la normativa delegando all'esterno attività che possono integrare fattispecie di reato.

La **seconda condizione oggettiva** è che il reato deve essere commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ossia in un ambito inerente alle attività specifiche del medesimo e quest'ultimo deve averne ottenuto un beneficio anche se solo in via potenziale. È sufficiente la sussistenza di almeno una delle due condizioni, alternative tra loro:

- l'“interesse” sussiste quando l'autore del reato ha agito integrando la condotta illecita descritta in uno dei reati in argomento con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito;
- il “vantaggio” si configura invece quando la persona giuridica abbia tratto dal reato un risultato positivo economico o di altra natura.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass. Pen., 4 marzo 2014, n. 10265) i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario ma bensì dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato. In tal senso si sono espressi anche il Tribunale di Milano (ord. 20 dicembre 2004) e la Suprema Corte di Cassazione (cfr. sempre la pronuncia Cass. Pen., 4 marzo 2014, n. 10265), secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia effettivamente conseguita.

La responsabilità dell'ente sussiste non soltanto quando esso abbia tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'ente. Il miglioramento della propria posizione sul mercato o l'occultamento di una situazione di crisi finanziaria sono casi che coinvolgono gli interessi dell'ente senza apportargli però un immediato vantaggio economico.

Il criterio dell'“interesse o vantaggio”, coerente con la direzione della volontà propria dei delitti dolosi, è di per sé non compatibile con la struttura colposa dei reati-presupposto previsti dall'articolo 25-septies (omicidio e lesioni colpose) e dall'art. 25-undecies (reati ambientali) del Decreto.

In tali ultime fattispecie, la componente colposa (che implica la mancanza della volontà) porterebbe ad escludere che si possa configurare il reato- presupposto nell'interesse dell'ente. Tuttavia, la tesi interpretativa maggiormente accreditata ritiene come criterio di ascrizione dei reati colposi la circostanza che l'inosservanza della normativa antinfortunistica costituisca un oggettivo vantaggio per l'ente, quantomeno sotto il profilo dei minori costi derivanti dalla citata inosservanza. Risulta quindi chiaro che l'inosservanza della normativa antinfortunistica rechi un vantaggio all'ente.

È importante inoltre osservare che qualora il reato venga commesso da soggetti qualificati di altra persona giuridica appartenente ad un gruppo, il concetto di interesse può essere esteso in senso sfavorevole alla capogruppo.

Quanto ai **criteri soggettivi** di imputazione del reato all'ente, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio della sua attività.

Per questo motivo la normativa prevede l'esclusione dalla responsabilità solo se l'ente dimostri:

- che l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello, curandone l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa ritenersi esclusa.

L'esenzione da colpa dell'ente dipende quindi dall'adozione ed attuazione efficace di un modello di prevenzione dei reati e dalla istituzione di un Organismo di Vigilanza sul modello, a cui sia assegnata la responsabilità di sorvegliare la conformità dell'attività agli standard e alle procedure definite nel modello stesso.

Nonostante il modello funga da causa di non punibilità, sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il Decreto è molto più rigido e severo nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale poiché, in tal caso, l'ente deve dimostrare che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello; la normativa richiede in tal caso una prova di estraneità più forte, chiedendo all'ente di provare una sorta di frode interna da parte di soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: l'ente ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

Con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, l'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce che il modello per avere efficacia esimente deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge su attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il Modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività in precedenza elencate. Il Modello deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate. Deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione dello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Infine, il suddetto art. 30 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i Modelli elaborati in conformità delle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001, ovvero, della norma UNI EN ISO 45001:2023, si presumono conformi ai requisiti previsti dalla disciplina normativa.

La presunzione di conformità si riferisce alla valutazione di astratta idoneità preventiva del Modello ma evidentemente non alla sua efficace attuazione, che sarà valutata dal

giudice sulla base dell'osservanza concreta del Modello¹.

L'adozione del Modello dopo la commissione del fatto ma prima della dichiarazione di apertura del dibattimento da parte del giudice, costituisce invece presupposto per la non applicazione delle sanzioni interdittive e per la sospensione o revoca delle misure cautelari previste dal Decreto (v. paragrafo 1.8), nonché la riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria applicata (v. ancora paragrafo 1.8). Nell'ipotesi in cui il Modello sia adottato dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento l'ente condannato può chiedere entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza la conversione delle sanzioni interdittive applicate in sanzioni pecuniarie.

1.5. Indicazioni del Decreto in ordine alle caratteristiche del Modello di organizzazione, gestione e controllo

La mera adozione del Modello non è condizione sufficiente per escludere le responsabilità dell'ente; il Decreto si limita a disciplinarne alcuni principi generali, senza fornirne però caratteristiche specifiche.

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trovi concreta applicazione nei comportamenti aziendali.

Quanto all'efficacia la disciplina prevede che il Modello debba avere il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

Il Modello, seppur variando e adattandosi alla natura, alle dimensioni e alle specifiche attività dell'ente, si può configurare come un insieme di principi, strumenti e condotte che regolano l'organizzazione e la gestione d'impresa, nonché gli strumenti di controllo.

1.6. I reati commessi all'estero

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero. Il Decreto, tuttavia, subordina questa possibilità alle seguenti condizioni:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;

¹ La conformità dell'Ente ai sistemi di certificazione non costituisce presunzione di conformità ai requisiti del Decreto.

- l'ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- sussistono i casi e le condizioni previste dagli artt. 7 c.p. "Reati commessi all'estero", 8 c.p. "Delitto politico commesso all'estero", art. 9 c.p. "Delitto comune del cittadino all'estero" e art. 10 c.p. "Delitto comune dello straniero all'estero" (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*octies* del D.Lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2001 - a fronte dei reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto rispetto a quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*.

Sussistendo i casi e le condizioni di cui ai già menzionati articoli, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.7. Le sanzioni

L'ente può essere condannato a sanzioni diverse per natura e per modalità d'esecuzione proporzionate in forza della gravità della condotta ascritta:

- a) **sanzione pecuniaria:** è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'ente responsabile. Essa dipende da un sistema dimensionato in "quote" che sono determinate dal giudice. L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene anche in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.
- b) **sanzione interdittiva:** può essere applicata in aggiunta alle sanzioni pecuniarie solo se espressamente prevista per il reato per cui si procede e solo nel caso in cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato ma solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi.

Eccezionalmente applicate con effetti definitivi e fermo restando quanto previsto dall'art. 25, co. 5 e 5-*bis*, del Decreto, le sanzioni interdittive relative all'esercizio dell'attività hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse possono essere applicate anche in via cautelare prima della sentenza di

condanna su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa fattispecie di quello per cui si procede (art. 45 del Decreto);

- c) **confisca**: consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (confisca ordinaria) o di un valore ad essi equivalente (confisca per equivalente). Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. Cass. Pen., S.U., 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato nell'ambito del rapporto sinallagmatico con l'ente. Le Sezioni Unite hanno specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente). Per il Tribunale di Napoli (ord. 26 luglio 2007) non può, inoltre, considerarsi estranea al concetto di profitto la mancata diminuzione patrimoniale determinata dal mancato esborso di somme per costi che si sarebbero dovuti sostenere (vedi anche Cass. 3635/14);
- d) **pubblicazione della sentenza di condanna**: consiste nella una tantum della sentenza di condanna, per estratto o per intero a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale.

Sebbene applicate dal giudice penale, tutte le sanzioni sono di carattere amministrativo. Il quadro delle sanzioni previste dal Decreto è molto severo sia per l'elevato ammontare delle sanzioni pecuniarie sia perché le sanzioni interdittive, per loro natura, devono essere considerate altamente inabilitanti per lo svolgimento dell'attività. Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono al decorrere del quinto anno dalla data di commissione del reato.

Infine, si specifica, che ai sensi dell'art. 26 del Decreto le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà laddove il reato venga compiuto in forma tentata; prevede inoltre che l'ente non risponda quando volontariamente impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

1.8. Le vicende modificative dell'ente

Il Decreto disciplina anche il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

Il principio fondamentale stabilisce che è soltanto l'ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente sono applicati, come criterio generale, i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario. Le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione l'ente risultante dalla stessa, anche per incorporazione, risponde dei

reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all'operazione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

Nell'ipotesi di cessione o di conferimento dell'ente nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto, o è stato trasferito anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Nel caso di scissione, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto e gli enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato; le sanzioni interdittive si applicano all'ente (o agli enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione.

2. Sintetiche note descrittive sulla Fondazione

La Fondazione è stata costituita nel contesto della procedura di ristrutturazione dell'indebitamento finanziario e commerciale della Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor allo scopo di garantire la continuità dell'attività di ricerca di quest'ultima. Fondatore è la società hSR - San Raffaele Clinical & Research Center S.r.l. "newco", anch'essa costituita nel contesto della citata procedura di ristrutturazione, oggi Ospedale San Raffaele S.r.l., che ha fornito alla Fondazione strutture e personale per l'attività di ricerca.

FCSR-ETS, invero, è un ente no profit che opera con l'obiettivo di promuovere, sostenere e svolgere, in proprio e in convenzione con enti terzi, attività di ricerca scientifica nei differenti settori della medicina, biomedicina e biotecnologia, e di incentivare scambi culturali e scientifici con istituzioni terze, favorendo la possibilità di partecipare a bandi nazionali e internazionali per l'ottenimento di finanziamenti da destinare alla realizzazione dei già menzionati scopi.

Tutto il suo patrimonio, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Ente non ha base associativa e la sua forma giuridica è quella della Fondazione.

Come da previsioni statutarie, sono organi della Fondazione:

- **L'Organo Amministrativo:** la Fondazione è amministrata da un Organo Amministrativo, composto da nove membri (dei quali uno nominato dall'Associazione Monte Tabor e i restanti dal Fondatore- Ospedale San Raffaele S.r.l.), investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. L'Organo

Amministrativo può nominare un Direttore Generale, stabilendone il compenso, i compiti, la qualifica, la durata e la natura dell'incarico;

- **Il Presidente:** il Presidente è nominato dall'Organo Amministrativo tra i propri membri a maggioranza assoluta. Ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Infine, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- **Il Direttore Generale:** la gestione operativa può essere affidata al Direttore Generale nominato dall'Organo Amministrativo. Questi provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché, alla organizzazione e promozione delle singole iniziative;
- **L'Organo di Controllo:** la gestione interna è controllata da un Organo di Controllo costituito da tre membri effettivi nominati dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore, tra i quali viene nominato un presidente. I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati;
- **Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti:** la revisione legale dei conti è affidata ad un soggetto o ad una società nominati dal Consiglio di Amministrazione del Fondatore, ovvero, in alternativa, all'Organo di Controllo qualora ricorrano le condizioni a tale scopo previste dallo Statuto.

In forza di accordi contrattuali, alcuni processi di natura amministrativa della Fondazione sono gestiti totalmente o parzialmente da Università Vita-Salute San Raffaele, avente sede legale a Milano in via Olgettina, 58.

3. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, la Fondazione ha inteso adempiere puntualmente alle prescrizioni del Decreto per migliorare e rendere quanto più efficiente possibile il sistema di controllo interno e di corporate governance già esistenti.

Obiettivo principale del Modello è quello di creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo atto a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto. Il Modello costituirà il fondamento del sistema di governo della Fondazione e andrà a implementare il processo di diffusione di una cultura di gestione improntata a **legalità, correttezza e trasparenza**.

Il Modello si propone, inoltre, le seguenti finalità:

- fornire un'adeguata informazione agli eventuali dipendenti e/o collaboratori e consulenti di qualsivoglia natura a coloro che agiranno su mandato della Fondazione, o sono legati alla stessa da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, con riferimento alle attività che comportano il rischio di commissione di reati;
- diffondere una cultura di gestione che sia basata sulla legalità, in quanto la Fondazione condanna ogni comportamento non conforme alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel proprio Modello;
- diffondere una cultura del controllo e di *risk management*;
- attuare un'efficace ed efficiente organizzazione dell'attività, ponendo l'accento in particolar modo sulla formazione delle decisioni e sulla loro trasparenza e tracciabilità, sulla responsabilizzazione delle risorse dedicate alla assunzione di tali decisioni e delle relative attuazioni, sulla previsione di controlli, preventivi e successivi, nonché sulla gestione dell'informazione interna ed esterna;
- implementare tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile e in breve tempo

il rischio di commissione di reati, valorizzando i presidi di controllo già in essere.

4. Metodologia di predisposizione del Modello e sistema di controllo interno

Il Modello di FCSR- ETS è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta dalla Fondazione, della sua struttura, nonché della natura e delle dimensioni della sua organizzazione. Resta peraltro inteso che il Modello verrà sottoposto agli aggiornamenti che si renderanno necessari in funzione della futura evoluzione legislativa e giurisprudenziale, nonché delle variazioni del quadro operativo di riferimento in cui la Fondazione sarà chiamata ad operare.

La Fondazione ha proceduto a un'analisi preliminare del proprio contesto e, successivamente, ad un'accurata disamina volta all'individuazione dei processi al cui interno sono gestite le attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto.

In particolar modo, sono stati analizzati: la storia dell'Ente, il settore di appartenenza, l'assetto organizzativo e di *governance* esistente, il sistema delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici intrattenuti con soggetti terzi, la realtà operativa, le procedure già formalizzate e diffuse all'interno dello stesso a presidio delle attività sensibili.

Ai fini della predisposizione del presente documento, coerentemente con le disposizioni del Decreto, con le Linee guida in precedenza indicate e con le indicazioni desumibili a oggi dalla giurisprudenza, la Fondazione ha proceduto dunque:

- all'identificazione, mediante interviste o questionari, dei processi, sotto-processi o attività sensibili, ovvero in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto ("*Risk Assessment*");
- all'autovalutazione dei rischi (c.d. *Risk Self Assessment*) di commissione di reati e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, già esistenti o da implementare nelle procedure operative e prassi, necessari per la prevenzione o per la mitigazione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- all'analisi del proprio sistema di deleghe e procure al fine di prevedere una chiara definizione di ruoli, responsabilità e compiti all'interno dell'organizzazione. L'obiettivo è di garantire che tutte le attività siano svolte in modo efficiente e che non vi siano sovrapposizioni o lacune;
- alla previsione del principio di controllo interno relativo alla segregazione dei poteri che consiste nella suddivisione delle responsabilità dei processi tra più persone e/o funzioni al fine di impedire il controllo da parte di un singolo soggetto;
- al consolidamento di prassi operative già esistenti in modo che possano essere verificate e controllate, così da garantirne la trasparenza. Con tale attività, la Fondazione soddisfa il principio di tracciabilità;
- al monitoraggio continuo di valutazione del sistema di controllo interno per assicurarne l'adeguato funzionamento nel tempo. Ciò include la supervisione delle attività di controllo e l'identificazione di eventuali aree di miglioramento;
- alla richiesta di servizi di audit e verifiche indipendenti. Tali attività, volte alla valutazione dell'efficacia del sistema di controllo interno, si basano su una valutazione obiettiva e indipendente delle operazioni interne, identificando eventuali debolezze o aree di rischio.

5. Approvazione, modifiche ed aggiornamento del Modello

Il presente documento viene approvato ed aggiornato dall'Organo Amministrativo.

Il presente documento deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato su proposta o previo parere dell'Organismo di Vigilanza quando:

- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia ai fini della prevenzione dei reati;
- siano intervenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni dal Direttore Generale, se nominato, in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Fondazione.

Nel caso in cui modifiche, quali chiarimenti o precisazioni del testo, di natura esclusivamente formale si rendano necessarie, il Direttore Generale, se nominato, può provvedervi in maniera autonoma dopo avere sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, riferendone all'Organo Amministrativo nella prima riunione utile dello stesso.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati in forma scritta dall'Organismo di Vigilanza all'Organo Amministrativo affinché questo possa assumere le delibere di sua competenza.

Le modifiche delle procedure interne necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a cura delle funzioni interessate. L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato sull'aggiornamento e sull'implementazione delle nuove procedure.

6. Modello e Codice Etico

FCSR - ETS ha adottato il proprio Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 24 marzo 2014, che recepisce e formalizza i principi e i valori etico-sociali cui debbono essere permeati il comportamento della Fondazione stessa e dei destinatari del Codice Etico, fatti propri dalla Fondazione già prima dell'emanazione del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico, che costituisce parte integrante del presente Modello, statuisce i principi di comportamento e gli standard di integrità e trasparenza ai quali devono attenersi tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti di qualsiasi livello della Fondazione.

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei destinatari del Codice medesimo e, di conseguenza, l'accettazione delle linee di condotta tracciate è requisito imprescindibile per l'instaurazione di un rapporto di impiego e collaborazione, a qualsiasi titolo, con la Fondazione.

Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e delle attività concretamente svolte dalla Fondazione, nonché della natura e dimensione della sua organizzazione

Il presente documento individua nella matrice delle attività a rischio reato e, conseguentemente nella Parte speciale, le attività della Fondazione da considerare sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi di comportamento e protocolli specifici di prevenzione.

La Fondazione stessa, a seguito di *risk assessment*, ha reputato che le residuali tipologie di illecito non presentino profilo di rischio tali da far ritenere ragionevolmente fondata la possibilità di una loro commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Tali reati, quindi, non sono stati contemplati nella Parte speciale.

La Fondazione si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati attuali e futuri.

Il Codice Etico della Fondazione, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

7. Reati rilevanti per la Fondazione

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Fondazione, il management coinvolto nell'analisi ha individuato come rilevanti i seguenti reati presupposto:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- reati societari (art. 25-ter);
- omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 - octies.1)
- reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (Art. 25-octies.2)
- reati tributari (art. 25- quinquiesdecies);
- reati transnazionali (art. 10, L. 146/2006).

Al contrario, non sono stati considerati rilevanti per la Fondazione: i delitti contro l'industria e il commercio (art.25-bis.1), i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis), i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1), i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies), gli abusi di mercato (art. 25-sexies), i reati ambientali (art. 25-undecies), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies), il delitto di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies), il delitto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies e il reato di contrabbando (art.25-sexiesdecies) in quanto la Fondazione non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi, né appaiono configurabili in caso di loro commissione, nell'interesse o a vantaggio della stessa. Non risultano altresì applicabili i delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 - septiesdecies e duodevicies) e i delitti contro gli animali (art. 25-undevicies).

Il presente documento individua, nella successiva Parte speciale, per ciascuna categoria di reati rilevanti per FCSR-ETS, le attività della Fondazione denominate sensibili a causa del rischio insito di commissione dei reati della specie di quelli qui elencati e prevede per ciascuna delle attività sensibili principi di prevenzione e presidi di controllo.

La Fondazione valuta costantemente la rilevanza ai fini del Modello di eventuali ulteriori reati, sia già previsti sia di futura previsione nel Decreto.

8. Destinatari del Modello

Sono da considerarsi destinatari del Modello:

- a) coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione, controllo, nonché funzioni di carattere disciplinare, consultivo e propositivo nella Fondazione o in una sua unità organizzativa autonoma;
- b) eventuali dipendenti della Fondazione, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività;
- c) tutti i soggetti che eventualmente collaborino con la Fondazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.;
- d) coloro i quali, pur non appartenendo alla Fondazione, operano su mandato o per conto della stessa, quali legali, consulenti, ecc.;
- e) i soggetti che agiscono nell'interesse della Fondazione in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, *partner*, *advisor* o terze parti per la realizzazione di progetti speciali o operazioni straordinarie.

Eventuali dubbi sull'applicabilità o sulle modalità di applicazione del Modello ad un soggetto od a una classe di soggetti terzi, sono risolti dall'Organismo di Vigilanza interpellato dal responsabile dell'area/funzione con la quale il terzo si relaziona.

L'Organo Amministrativo e i responsabili titolari di rapporti con controparti si coordinano con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Fondazione.

Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e le sue procedure di attuazione.

9. Organismo di Vigilanza

9.1. Funzione

La Fondazione istituisce, in ottemperanza all'art. 6, comma 1 del Decreto, un Organismo di Vigilanza autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi di commissione di reati connessi alla specifica attività svolta e ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare con continuità d'azione:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, degli eventuali dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati presupposto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Fondazione;
- sull'aggiornamento del Modello nel caso in cui si riscontrasse la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura, all'organizzazione interna e/o al quadro normativo di riferimento;
- sul regolare funzionamento del sistema disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento, approvandone i contenuti previa presentazione all'Organo Amministrativo nella prima seduta utile successiva alla nomina.

Il regolamento identifica la composizione dell'Organismo e i requisiti dei suoi

componenti, le regole di convocazione e funzionamento, le modalità di nomina e di decadenza, le modalità di svolgimento dell'incarico, i compiti e i poteri affidatigli.

9.2. Composizione, requisiti e nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV")

L'Organismo di Vigilanza è nominato dall'Organo Amministrativo al fine di rafforzare il sistema di controlli sul proprio operato.

I suoi membri sono selezionati esclusivamente in base ai requisiti di:

Autonomia e indipendenza: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza costituiscono elementi chiave per il successo e la credibilità della attività di controllo. I concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione in senso assoluto ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui vengono applicati.

Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di controllo dell'operatività della Fondazione e delle procedure applicate, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente e, in particolare, dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nell'organigramma della Fondazione in una posizione gerarchica più elevata possibile e risponde nello svolgimento di tale funzione all'Organo Amministrativo.

Inoltre, l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza è assicurata dall'obbligo dell'Organo Amministrativo di mettere a sua disposizione risorse aziendali specificamente dedicate proporzionate ai compiti affidatigli su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, delle quali quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza devono essere valutate sull'organo nel suo complesso e determinate in base alla funzione svolta e ai compiti attribuiti.

Di conseguenza, nell'eventualità in cui l'OdV sia composto anche da membri che rivestano ruoli decisionali, operativi e/o gestionali all'interno della Fondazione, tali membri dovranno astenersi dal partecipare alla discussione nei casi in cui la concreta attività decisionale operativa e gestionale esercitata dagli stessi in favore dell'Ente sia tale da comprometterne l'autonomia e l'indipendenza di giudizio in riferimento al caso specifico. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Fondazione.

Pertanto, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- (a) essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Fondazione o dell'Università Vita-Salute San Raffaele cui competono numerose attività dell'Ente medesimo;
- (b) trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale di conflitto di interessi.

Professionalità: il bagaglio professionale di riferimento per un OdV deve comprendere: competenza in materia di sistemi di controllo e gestione del rischio, adeguate conoscenze in materia penalistica e competenze di carattere tecnico.

Tali competenze si esplicano:

- nel valutare l'efficacia "in astratto" del Modello 231;

- nel verificare i comportamenti quotidiani in relazione a quelli codificati nel Modello;
- nell'analisi delle cause di malfunzionamento del Modello che hanno condotto alla commissione di un reato presupposto

Le competenze interne svolgono un ruolo determinante all'interno di un OdV efficace. Un adeguato expertise in materia di sistemi di controllo, infatti, significa padronanza di: tecniche di campionamento statistico, analisi e valutazione dei rischi, misure per la mitigazione dei rischi; *flow-chart* di processi; tecniche di intervista e compilazione questionari, tecniche di *fraud management* e *fraud detection*.

È suggeribile, pertanto, anche in conformità alla *best practice* in materia, che, una volta individuati i componenti, ovvero il componente unico, dell'Organismo di Vigilanza, l'Organo Amministrativo all'atto della nomina verifichi approfonditamente la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa.

Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della necessaria autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso. La continuità di azione comporta che l'attività debba essere organizzata in base ad un piano di azione e alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei parametri di cui sopra, da un numero variabile da 1 (uno) a 3 (tre) membri, di cui almeno 1 (uno) professionista esterno con funzione di presidente.

L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e risponde all'Organo Amministrativo, dal quale viene nominato e revocato. Invero, è rimesso all'Organo Amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'OdV, in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando tutte le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

I componenti dell'OdV rimangono in carica tre anni. L'OdV può essere rinominato fino ad un massimo di tre mandati (nove anni) con apposita seduta dell'Organo Amministrativo che stabilisce il compenso spettante per gli incarichi assegnati. Alla scadenza dell'incarico, l'OdV continua comunque a svolgere le proprie funzioni e a esercitare i poteri di propria competenza sino alla nuova nomina per un periodo non superiore a sei mesi (cd. *prorogatio*).

9.3. Requisiti di eleggibilità

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e professionalità, nonché all'assenza delle seguenti cause di incompatibilità con la nomina stessa:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- essere indagati o essere stati condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/2001 e/o per un qualunque delitto non

colposo;

- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stati sottoposti alle sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 187-quater del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- sussistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti dell'Organo Amministrativo, con soggetti apicali in genere e con revisori incaricati dalla società di revisione;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- aver prestato fideiussione o altra garanzia in favore di uno degli amministratori (o del coniuge di questi), ovvero avere con questi ultimi rapporti - estranei all'incarico conferito - di credito o debito;
- essere titolari direttamente o indirettamente di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Fondazione;
- aver esercitato funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV - di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- aver avuto un rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni pubbliche centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'OdV;
- sussistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- esistenza di condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.

Dovrà essere responsabilmente valutata, ai fini dell'eleggibilità, la circostanza in cui il candidato sia stato nei due anni precedenti consulente o collaboratore a vario titolo della Fondazione.

L'Organo Amministrativo riceverà da ciascun candidato una dichiarazione che attesti l'assenza dei motivi di ineleggibilità.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV.

9.4. Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera dell'Organo Amministrativo e solo in presenza di giusta causa.

Sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;

- la mancanza di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV in caso di organo collegiale;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

In presenza di giusta causa, l'Organo Amministrativo revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo con adeguata motivazione e provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 9.2, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata indirizzata all'Organo Amministrativo.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei membri dell'OdV, l'Organo Amministrativo provvede tempestivamente alla sostituzione del componente.

9.5. Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza, si riunisce con cadenza almeno trimestrale e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario in relazione alle esigenze di vigilanza.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività interna e si colloca in posizione di staff rispetto all'Organo Amministrativo, cui riferisce direttamente. L'OdV ha quindi libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutti gli organi della Fondazione, al fine di ottenere ogni informazione ritenuta necessaria per lo svolgimento dei propri compiti.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV non possono essere sindacati da alcun altro organismo, fermo restando che l'Organo Amministrativo ha potere di verificare la coerenza del suo operato rispetto alle politiche interne.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con gli altri organi o funzioni di controllo esistenti nella Fondazione. In particolare:

- si coordina con i soggetti competenti per ciò che concerne la formazione su tematiche rilevanti inerenti al Decreto;
- collabora con i soggetti competenti per la corretta interpretazione del quadro vigente;
- si coordina con i soggetti competenti che svolgono attività a rischio al fine di implementare eventualmente le procedure operative di attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello è dotato di poteri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Fondazione;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili agli organi della Fondazione e, ove presenti, ad eventuali collaboratori o consulenti, nonché, laddove necessario, agli Amministratori, all'Organo di Controllo e alla Società di revisione;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni della Fondazione e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;

- avvalersi, ove necessario, del supporto di collaboratori o consulenti esterni;
- proporre all'organo o alla funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni, di cui al successivo paragrafo 11;
- verificare periodicamente il Modello e, ove necessario, proporre all'Organo Amministrativo Dirigente eventuali modifiche e aggiornamenti;
- definire, in accordo con la funzione competente o con consulenti esterni, i programmi di formazione eventualmente necessari nell'ambito delle tematiche sul D.Lgs. 231/01;
- redigere periodicamente, con cadenza annuale, una relazione scritta all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo 9.6;
- nel caso di accadimento di fatti gravi e urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente l'Organo Amministrativo;

9.6. Flussi informativi da e verso l'OdV

9.6.1 Premessa

L'articolo 6 comma 2° lettera d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi da e verso l'OdV per consentire a quest'ultimo di adempiere in modo efficace alle sue funzioni.

Il flusso informativo è dunque bidirezionale, deve essere cioè rivolto dall'OdV all'Organo Amministrativo per informare il vertice di FCSR-ETS riguardo all'attività di vigilanza condotta e agli eventuali aspetti di criticità rilevati e, viceversa, dai responsabili della gestione delle attività sensibili all'OdV per tenerlo costantemente informato sullo stato di attuazione del Modello e sulle eventuali criticità emerse.

I flussi informativi nelle due descritte direzioni consentono altresì all'OdV di poter accertare e ricostruire più facilmente le cause che hanno portato a violazioni del Modello, del Codice Etico, ovvero, nelle ipotesi più gravi, al verificarsi dei reati presupposto.

9.6.2 Flussi informativi verso l'Organo Amministrativo e verso l'Organo di Controllo

L'OdV riferisce esclusivamente all'Organo Amministrativo in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e alla segnalazione delle violazioni accertate.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire all'Organo Amministrativo in due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base annuale, con una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
 - una sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
 - eventuali discrepanze tra gli strumenti di attuazione previsti e il Modello stesso;
 - eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto;
 - la verifica delle segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e i risultati delle verifiche effettuate sul punto;
 - le procedure disciplinari anche su proposta dell'OdV, eventuali sanzioni o archiviazioni applicate;

- una valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
- eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- rendiconto delle spese sostenute.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona all'Organo di Controllo, almeno annualmente, in merito all'applicazione del Modello, al suo funzionamento, al suo aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'OdV:

- segnala all'Organo di Controllo ogni carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo e all'efficacia e funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte di Amministratori o di altri soggetti a cui è destinato.

L'Organo Amministrativo, il Direttore Generale, se nominato, e l'Organo di Controllo hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV a sua volta ha facoltà di richiedere la loro convocazione per motivi urgenti.

Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati in duplice copia, di cui una deve essere custodita dall'OdV.

9.6.3 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza può stabilire le informazioni che i responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, definendo tempi e modi in cui queste devono essere inviate.

In particolare, i responsabili delle attività sensibili, qualora riscontrino ambiti di miglioramento nella definizione e/o nell'applicazione dei controlli specifici di prevenzione definiti nel presente Modello, trasmettono tempestivamente all'Organismo di Vigilanza una descrizione sullo stato di attuazione dei controlli specifici di prevenzione delle attività sensibili di propria competenza, nonché l'indicazione motivata dell'eventuale necessità di modificare controlli e/o procedure.

Al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l'OdV deve ottenere tempestivamente le informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui, a titolo esemplificativo ancorché non esaustivo:

- le criticità, anomalie o atipicità riscontrate nell'attuazione del Modello;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati presupposto;
- le comunicazioni interne ed esterne o le commissioni di inchiesta riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli eventuali dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati presupposto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a violazioni del Modello e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi rilevanti (es.: cambiamenti in merito a

ruoli, compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori laddove applicabili);

- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro);
- operazioni significative o atipiche interessate al rischio;
- la documentazione relativa a tutti i rapporti tra le singole funzioni e i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, limitatamente alle “operazioni sensibili” così come definite nel Modello;
- le eventuali comunicazioni della Società di Revisione riguardanti aspetti che possano indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Fondazione;

All’OdV dovrà comunque essere trasmessa ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell’elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza ed aggiornamento del Modello.

Tutte le comunicazioni dovranno essere indirizzate all’Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo e-mail: odv@fondazioneSanraffaele.it.

Allo stesso indirizzo potranno essere inviate anche le richieste di chiarimenti sull’applicazione del Modello o del Codice Etico.

9.7. Segnalazioni

9.7.1 Segnalazioni – Whistleblowing

Premesso che la Fondazione, sin dalla prima adozione del Modello ha sempre posto particolare attenzione a garantire la continuità dei flussi informativi tra gli organi e le risorse umane, con l’avvento della normativa “Whistleblowing” ha integrato il Modello con un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l’identità del segnalante, prevenendo specifiche sanzioni in caso di eventuali atti di ritorsione o atteggiamenti discriminatori in danno di quest’ultimo.

La Fondazione al fine di garantire l’efficacia del sistema ha adottato un’apposita procedura, denominata “Gestione delle segnalazioni all’Organismo di Vigilanza e alla Direzione del personale”, per le segnalazioni provenienti da eventuali dipendenti, amministratori e membri degli organi dell’Ente, nonché, terze parti, i quali sono stati resi edotti circa l’esistenza di appositi canali di comunicazione che consentano di presentare segnalazioni fondate su elementi precisi e concordanti, garantendo anche con modalità informatiche la riservatezza dell’identità del segnalante.

9.7.2 Ambito di applicazione della procedura di Whistleblowing e canali per le segnalazioni

La procedura adottata dalla Fondazione è volta a regolamentare, incentivare e proteggere chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un’irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Oggetto delle segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l’ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state attuate contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all’interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non saranno meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore

gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute verifiche e accertamenti (art. 6, comma 2-bis, D. Lgs. n. 231/2001).

Sono, altresì, disciplinate le segnalazioni anonime, ossia quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore. Le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al segnalante (art. 6, commi 2-ter e 2-quater, D.Lgs. n. 231/2001). Tuttavia, tali segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

Il destinatario delle segnalazioni, individuato dalla Fondazione, è l'Organismo di Vigilanza.

La Fondazione in conformità a quanto previsto dalla normativa ha istituito due canali attraverso cui trasmettere la segnalazione:

- tramite la casella di posta elettronica dedicata: odv@fondazioneosanraffaele.it
- tramite posta ordinaria a: Organismo di Vigilanza - c/o Fondazione Centro San Raffaele – Ente del Terzo Settore Via Olgettina n. 60 20132 – Milano (MI)

La Fondazione ed i destinatari della segnalazione agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La procedura adottata da FCSR - ETS disciplina dettagliatamente i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione al fine di verificarne la fondatezza.

La Fondazione al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra ai propri collaboratori di qualsivoglia natura il procedimento di segnalazione adottato.

9.7.3 Raccolta e conservazione della documentazione

Tutta la documentazione dell'OdV viene conservata in un apposito database informatico e/o cartaceo presso la sede della Fondazione.

I dati e le informazioni sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell'Organismo stesso.

10. Prestazioni da parte di terzi

Le forniture di beni o le prestazioni di servizi da parte di terzi soggetti, anche per quanto concerne prestazioni da parte di Fondazione controllate o meno, con particolare riferimento a beni e servizi che possano riguardare attività sensibili, devono essere disciplinate sotto forma di contratto scritto.

Il contratto tra le parti deve prevedere:

- l'obbligo di attestare la veridicità e la completezza della documentazione prodotta e delle informazioni comunicate alla Fondazione stessa in forza di obblighi di legge;
- l'impegno a rispettare, durante la vigenza del contratto, i principi ispiratori del Modello e del Codice Etico e a non tenere condotte che possano anche solo potenzialmente comportare il coinvolgimento della Fondazione in fatti penalmente rilevanti;
- l'obbligo di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'OdV della Fondazione stessa.

Il contratto deve inoltre prevedere la facoltà per la Fondazione di procedere all'applicazione di forme di tutela (ad es. recesso o risoluzione del contratto, manleve,

applicazione di penali, risarcimento del danno, ecc.), laddove sia ravvisata la violazione di uno degli impegni/obblighi di cui ai punti precedenti.

11. Sistema disciplinare e sanzionatorio

Il Decreto prevede che sia predisposto un «*sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*» sia per i soggetti in posizione apicale sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.

Ciò premesso, l'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La verifica dell'adeguatezza del sistema disciplinare, il costante monitoraggio degli eventuali procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei destinatari del Modello, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni, sono affidati all'OdV, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui fosse venuto a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 9.3 e 9.4, il sistema disciplinare potrà essere applicato anche ai componenti dell'OdV, relativamente alle funzioni ad essi attribuite dal presente Modello.

11.1. Violazioni del Modello

A titolo esemplificativo costituiscono violazioni del Modello:

- comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- comportamenti non conformi al Codice Etico e alle procedure richiamate nel Modello;
- comportamenti non conformi alle disposizioni previste o richiamate dal Modello e, in particolare, i comportamenti in violazione ai principi di controllo e alle prescrizioni specifiche declinate nella Parte speciale;
- violazione degli obblighi di informazione verso l'OdV indicati nel precedente paragrafo 9.6.3;
- comportamenti che costituiscano violazione delle misure di tutela del segnalante di cui al precedente paragrafo 9.7.2;
- il comportamento di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

La gravità delle violazioni del Modello sarà valutata sulla base delle seguenti circostanze:

- la presenza e l'intensità dell'elemento intenzionale;

- la presenza ed intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;
- la presenza ed intensità della condotta recidiva;
- l'entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per la Fondazione ed eventuali terzi;
- la prevedibilità delle conseguenze;
- i tempi e i modi della violazione;
- il complesso di circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.

11.2. Violazioni dei dipendenti e misure conseguenti

In considerazione dell'assenza di personale dipendente della Fondazione, la presente sezione è da ritenersi applicabile esclusivamente in via eventuale, qualora vengano instaurati in futuro rapporti di lavoro subordinato.

La violazione delle singole regole comportamentali previste dal presente Modello da parte dei dipendenti della Fondazione costituisce illecito disciplinare ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) di riferimento.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere all'Organo Amministrativo, ovvero al titolare del potere disciplinare, se diverso, l'avvio del procedimento di contestazione e l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 11.1 e del comportamento tenuto prima (ad esempio eventuali precedenti violazioni commesse) e dopo il fatto (ad esempio comunicazione all'OdV dell'avvenuta irregolarità) dall'autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, commi 2 e 3 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e s.m.i. ed eventuali normative speciali applicabili - nonché del citato CCNL, sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:

- a. richiamo inflitto verbalmente (o misura equivalente) per violazioni di tenue entità;
- b. richiamo inflitto per iscritto (o misura equivalente) nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- c. multa di importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
- d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
- e. licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di legge.

In ogni caso, l'Organo Amministrativo o il titolare del potere disciplinare avrà cura di tenere informato l'OdV riguardo alle sanzioni irrogate e/o alle violazioni accertate.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello compiute dal lavoratore con dolo o colpa si prevede che:

- a. incorre nei provvedimenti del richiamo verbale o richiamo scritto, secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure interne previste dal presente Modello, o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini l'applicazione di misure previste dal Decreto;
- b. fermo restando quanto disposto al successivo punto c), incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi più volte le prescrizioni previste dal presente Modello o adotti più volte, nell'espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del Modello stesso, purché tale condotta non determini

l'applicazione di misure previste dal Decreto;

c. per quanto concerne le violazioni a prescrizioni del Modello previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi tali prescrizioni ingenerando un rischio differenziale di limitata rilevanza ma che comunque espone la Fondazione ad un più grave rischio rispetto all'applicazione di misure previste dal Decreto;

d. fermo restando quanto disposto al successivo punto e), incorre nel provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni il dipendente che nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell'espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Fondazione o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco alla commissione del reato o non determinino l'applicazione di misure previste dal Decreto;

e. incorre nel provvedimento di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni il dipendente che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, abbia adottato un comportamento in violazione alle prescrizioni dello Modello stesso ingenerando un rilevante rischio differenziale tale da esporre la Fondazione ad un più grave rischio di applicazione di misure previste dal Decreto (trattasi, ad esempio, della condotta negligente, imperita od imprudente seguita dal lavoratore durante le attività di formazione e addestramento);

f. fermo restando quanto disposto al successivo punto g), incorre nel provvedimento di licenziamento disciplinare senza preavviso il dipendente che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché il dipendente che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto;

g. con riferimento alle prescrizioni contenute nel Modello afferenti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare senza preavviso, il lavoratore che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del presente Modello tale da esporre la Fondazione al rischio concreto ed immediato di applicazione di misure previste dal Decreto (trattasi, a mero titolo esemplificativo, della condotta negligente, imprudente od imperita suscettibile di provocare un infortunio a sé stesso ovvero ad altre persone).

11.3. Violazioni dei dirigenti e misure conseguenti

In considerazione dell'assenza di personale dipendente e, conseguentemente, di dirigenti, la presente sezione è da ritenersi applicabile esclusivamente in via eventuale, qualora vengano instaurati in futuro rapporti di lavoro di natura dirigenziale.

Le violazioni delle regole di cui al presente Modello attuate da lavoratori della Fondazione aventi qualifica di 'dirigente' costituiscono illecito disciplinare.

Qualsiasi tipo di violazione delle regole comportamentali contenute nel Modello autorizza comunque l'OdV a richiedere all'Organo Amministrativo l'irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate, determinata sulla base della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 11.1 e del comportamento tenuto prima e dopo il fatto.

I provvedimenti disciplinari irrogabili contro i dirigenti - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 commi 2 e 3 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei

Lavoratori) e s.m.i. e fermo restando quanto disposto dal CCNL di riferimento - sono i seguenti:

- a) censura scritta;
- b) sospensione disciplinare;
- c) licenziamento per giustificato motivo;
- d) licenziamento per giusta causa.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione aziendale competente terrà sempre informato l'OdV. In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate dai dirigenti della Fondazione, si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nella censura scritta consistente nel richiamo all'osservanza del Modello;
- in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, il dirigente incorre nel provvedimento della sospensione disciplinare;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giustificato motivo;
- laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Inoltre, per i lavoratori della Fondazione aventi qualifica di dirigente costituisce grave violazione delle prescrizioni del Modello:

- l'inosservanza dell'obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del Modello stesso;
- l'inosservanza dell'obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che, sebbene non legati alla Fondazione da un vincolo di subordinazione (trattasi, ad esempio, di lavoratori autonomi, consulenti, collaboratori coordinati e continuativi ecc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del dirigente ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.

11.4. Violazioni dei membri dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo, dei componenti dell'OdV e misure conseguenti

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Amministrativo della Fondazione l'OdV informerà il medesimo Organo nel suo complesso e l'Organo di Controlli, i quali adotteranno gli opportuni provvedimenti in proporzione alla gravità della violazione commessa, alla luce dei criteri indicati nel paragrafo 11.1 e in conformità dei poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell'Organo con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.).

I provvedimenti disciplinari verso i membri dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e dell'OdV sono irrogati con decisione dell'Organo Amministrativo complessivamente inteso.

I provvedimenti sono i seguenti:

- richiamo scritto;
- revoca dalla carica.

In particolare, con riferimento alle violazioni del Modello realizzate da uno o più membri dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo o dell'OdV si prevede che:

- in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, l'interessato incorre nel richiamo scritto consistente nel richiamo all'osservanza del Modello, essendo questa condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Fondazione;
- in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o comportamentali previste nel Modello, tali da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, l'interessato incorre nella revoca dalla carica.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'Organo di Controllo della Fondazione l'OdV informerà l'Organo Amministrativo, il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tenuto conto della gravità della violazione e in conformità dei poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione del Consiglio con all'ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione ecc.). Qualora l'Organo Amministrativo fosse informato in merito a violazioni del Modello da parte di un membro dell'OdV, l'Organo medesimo provvederà in collaborazione con l'Organo di Controllo ad assumere le iniziative ritenute più idonee.

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo terranno sempre informato l'OdV inteso nel suo complesso.

11.5. Violazioni dei consulenti o collaboratori, fornitori, agenti e procacciatori d'affari e misure

Ogni violazione posta in essere da collaboratori a progetto, ovvero da lavoratori interinali coinvolti nei processi sensibili, consulenti esterni, fornitori, agenti o procacciatori d'affari, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, agenzia, distribuzione, appalto, subappalto, somministrazione, prestazione d'opera, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Fondazione.

11.6. Misure disciplinari in applicazione della disciplina del *Whistleblowing*

In conformità a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. d) del Decreto, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

In dettaglio, il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede costituisce grave violazione disciplinare che sarà sanzionata secondo le procedure previste ai paragrafi precedenti.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata alla Direzione Territoriale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

In considerazione dell'assenza di lavoratori subordinati, le tutele trovano applicazione, per quanto compatibili, nei confronti dei soggetti che intrattengono rapporti con la Fondazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consulenti, collaboratori, componenti degli organi).

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure siano dettate da ragioni totalmente estranee alla segnalazione stessa.

È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione, così come non è consentito ad alcuno, inclusi gli amministratori di sistema, accedere, verificare o diffondere i contenuti del canale informatico "dedicato".

La violazione di questi divieti comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari.

La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e/o deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o la Fondazione. Anche in questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è sanzionato secondo le procedure di cui sopra.

12. Formazione ed informazione

La comunicazione e la formazione relativa al presente Modello è affidata alle funzioni competenti che, coordinandosi con l'Organismo di Vigilanza della Fondazione, garantiscono, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la sua diffusione e la conoscenza effettiva a tutti i destinatari.

In considerazione dell'assenza di personale dipendente, il Modello è diffuso, anche in formato elettronico, ai soggetti che collaborano e/o prestano servizio per la Fondazione.

Ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del presente documento è comunicata ai soggetti destinatari del Modello mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

È compito della Fondazione, attuare e formalizzare specifici piani di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i soggetti interessati. L'erogazione della formazione deve essere differenziata a seconda che la stessa si rivolga ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio, agli amministratori e ad altri soggetti eventualmente individuati, sulla base dell'analisi delle competenze e delle esigenze formative elaborata dalla funzione competente.

La Fondazione garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione delle presenze dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione del loro livello di gradimento del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle esistenti.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Fondazione ritiene necessario garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta in esso contenute, sia nei confronti dei propri eventuali dipendenti sia dei fornitori, consulenti, appaltatori e delle controparti in genere che con la stessa intrattengano rapporti di qualsiasi natura.

I contenuti dell'attività di formazione e informazione sono curati dall'Organismo di Vigilanza che si avvale, se necessario, del supporto di altre risorse interne o esterne alla Fondazione; partecipare all'attività di formazione è obbligatorio e l'inosservanza di tale obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare, oltre a costituire elemento di valutazione negativa della performance individuale.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, viene resa disponibile una copia del documento sul sito web della Fondazione.

12.1. Fornitori, Collaboratori, Consulenti e *Partner*

I fornitori, consulenti, collaboratori, i *partner* e le controparti in senso lato vengono informati sulle regole di comportamento adottate dall'Ente mediante la diffusione sul proprio portale internet del Codice Etico e del Modello.

Inoltre, è richiesto che i soggetti interessati rilascino una dichiarazione (anche sotto forma di specifica clausola contrattuale) ove attestino la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello e l'impegno a osservarne le prescrizioni, impegnandosi altresì a non assumere condotte che possano comportare il coinvolgimento della Fondazione in fatti penalmente rilevanti.

Infine, per le attività sensibili svolte da soggetti esterni alla Fondazione, oltre a tali accorgimenti, dovrà essere contrattualizzata la condizione secondo cui nei confronti del consulente/mandatario/affidatario dell'attività permane l'obbligo fino al termine del rapporto di ottemperare ad eventuali richieste di informazioni da parte dell'OdV e/o delle articolazioni operative di controllo dell'Ente, oltre che a collaborare in caso di audit specifici relativi ai seguenti temi:

- modalità di esecuzione dell'incarico di consulenza;
- processo gestito in service;
- aggiornamento del Modello Organizzativo.

Parte speciale

1. Introduzione

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Fondazione, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto di FCSR – ETS (Risk Self Assessment), ha identificato le attività sensibili (suddivise per tipologia di reato ed elencate nelle sezioni successive), nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati "presupposto".

Al fine di prevenire e mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Fondazione ha formulato principi generali di comportamento, protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili, nonché, protocolli specifici per ciascuna di tali attività.

2. Attività sensibili gestite da Università Vita-Salute San Raffaele

Come evidenziato al paragrafo 2 della Parte generale, in forza di specifici accordi, UniSR provvede a gestire in autonomia numerosi processi per conto della Fondazione, tra cui numerose attività sensibili rispetto alle quali è responsabile.

La Fondazione verifica, attraverso il proprio Organismo di Vigilanza, la puntuale implementazione dei protocolli di prevenzione da parte di UniSR. Tale attività è regolata da un'apposita convenzione di servizi e condotta dall'OdV della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza di UniSR è tenuto a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza della Fondazione eventuali criticità riscontrate nella gestione delle attività svolte in favore della stessa che possono implicare la sua responsabilità amministrativa.

Le attività sensibili svolte da UniSR per conto della Fondazione sono le seguenti:

- gestione degli adempimenti amministrativi;
- gestione delle operazioni realizzate con parti correlate;
- gestione contabile e predisposizione del bilancio di esercizio;
- presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- annotazione in contabilità di fatture passive;
- tenuta delle scritture contabili;
- archivio dei documenti contabili;
- gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza;
- acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno protette (ad es. licenze software, database, libri di testo), anche tramite outsourcer e/o Università Vita-Salute San Raffaele;
- gestione dei sistemi informativi;
- gestione delle risorse finanziarie;
- gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo e la Società di Revisione;
- attività di rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici;
- gestione dei beni strumentali e delle utilità di FCSR – ETS;
- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (ivi incluse le note spese e la gestione delle retribuzioni);
- gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale con enti della Pubblica Amministrazione;

- negoziazione e stipula dei contratti, convenzioni e varianti contrattuali con soggetti (società) privati;
- gestione dei lasciti, donazioni e devoluzioni patrimoniali;
- gestione dei rapporti istituzionali;
- gestione delle verifiche ispettive;
- gestione delle certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio dell'attività;
- gestione delle richieste e sottoscrizione di contratti per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici o privati (grant);
- gestione del *fund raising*;
- gestione degli asset tangibili e intangibili (marchi, brevetti, licenze, ecc.);
- gestione dell'attività di ricerca (di base, traslazionale e clinica);
- gestione delle pubblicazioni scientifiche;
- gestione degli acquisti di beni e/o servizi;

3. Principi generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 8 della Parte generale, adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e agli strumenti di attuazione del Modello al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli generali di prevenzione di cui al successivo paragrafo 4, i principi individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, riferiti alle varie tipologie di destinatari e/o controparti.

Ai fini dell'adozione e dell'attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, la Fondazione attua inoltre i protocolli di seguito indicati.

4. Protocolli generali di prevenzione

Nell'ambito delle operazioni che concernono le attività sensibili si attuano i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i soggetti che siano stati preventivamente identificati mediante deleghe, procure, organigrammi, job description, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- sono legittimati a trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione solo soggetti che siano stati previamente identificati a tale scopo;
- il sistema di deleghe e poteri di firma verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- la formazione e l'attuazione delle decisioni della Fondazione rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice Etico e negli strumenti di attuazione del Modello;
- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo in seno alla Fondazione;
- le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Fondazione sono sempre

documentati e tracciati;

- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle operazioni interessate;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che siano tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le attività sensibili sono implementati e attuati specifici presidi di controllo ed è individuato, quale responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il soggetto incaricato della gestione dell'operazione a rischio considerata. Tale soggetto:
 - ✓ può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni di FCSR- ETS o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio interessata;
 - ✓ informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità;
 - ✓ può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività della Fondazione è conforme al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679;
- i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l'attuazione delle stesse sono archiviati e conservati. L'accesso ai documenti già archiviati è consentito solo alle persone autorizzate, nonché all'Organo di Controllo e all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta di eventuali consulenti esterni è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi premianti agli eventuali dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti alle mansioni, alle attività svolte e alle responsabilità affidate, tenuto conto delle performance di ciascuno;
- i flussi finanziari della Fondazione in entrata e in uscita sono costantemente monitorati;
- le forme di liberalità finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Fondazione devono essere autorizzate, giustificate e documentate;
- l'Organismo di Vigilanza verifica che le procedure interne diano piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenuti nella presente Parte speciale e che le stesse siano aggiornate anche su proposta dell'Organismo stesso.

A. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

A.1. Premessa

Il concetto di Pubblica Amministrazione in diritto penale viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare

svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrative (membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell'Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), giudiziarie (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall'esercizio di:

- potere *autoritativo*, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. "potere d'imperio", che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici;
- potere *certificativo*, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano pubblici ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell'Ordine e della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti alla cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di bisogni di interesse generale soggette alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o un dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e/o alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo e non esaustivo possono essere considerati incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i dipendenti di enti ospedalieri, dell'ASL, dell'INAIL, dell'INPS, i dipendenti di aziende energetiche municipali, banche, uffici postali, uffici

doganali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'ENI e di concessionari autostradali.

A.2. Reati potenzialmente rilevanti

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Fondazione i seguenti reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- **malversazione a danno dello Stato**, previsto dall'art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali finalità;
- **indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**, previsto dall'art. 316-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee;
- **truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640 c.p., comma 2, n. 1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- **truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**, previsto dall'art. 640-bis c.p. e costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se attuata per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- **frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**, previsto dall'art. 640-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico;
- **corruzione per l'esercizio della funzione**, previsto dall'art. 318 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa;
- **corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**, previsto dall'art. 319 c.p. e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa;
- **corruzione in atti giudiziari**, previsto dall'art. 319-ter c.p. e costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo;
- **induzione indebita a dare o promettere utilità**, previsto dall'art. 319-quater c.p.

e costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di colui che dà o promette il denaro o altra utilità;

- **corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**, previsto dall'art. 320 c.p. e costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. qualora commesse dall'incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. (**pene per il corruttore**), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità;

- **istigazione alla corruzione**, previsto dall'art. 322 c.p. e costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.;

- **concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**, previsto dall'art. 322-bis c.p. e ai sensi del quale le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

- ✓ ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ✓ ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- ✓ alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ✓ ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- ✓ a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle di pubblici ufficiali e/o di incaricati di un pubblico servizio;
- ✓ ai magistrati, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni di cui agli artt. 319-quater, comma 2 c.p., 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi:

- ✓ alle persone indicate nel primo comma dell'art. 322 bis c.p.;

- ✓ a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma dell'art. 322 bis c.p. sono assimilate ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

A.3. Attività sensibili

La Fondazione ha individuato delle attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Si riportano le attività sensibili individuate nel corso dell'attività di *Risk Self Assessment* condotta presso la Fondazione:

- gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale con enti della Pubblica Amministrazione;
- gestione degli adempimenti amministrativi;
- gestione dei rapporti istituzionali;
- gestione delle richieste e sottoscrizione di contratti per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (grant);
- attività di rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici;
- gestione delle verifiche ispettive;
- gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza;
- gestione dei beni strumentali e delle utilità di FCSR – ETS;
- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (ivi incluse le note spese e la gestione delle retribuzioni);
- gestione degli acquisti di beni e/o servizi;
- gestione delle operazioni tra parti correlate.

A.4. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale con enti della Pubblica Amministrazione**, i protocolli prevedono che:

- sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Fondazione o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- con riferimento agli accordi transattivi con la PA, non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che procede alle negoziazioni e il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- sia garantita, in accordo con le procedure interne, la tracciabilità dei processi:
 - ✓ di monitoraggio del credito scaduto;
 - ✓ di recupero crediti, ivi incluse eventuali transazioni extragiudiziarie;

- ✓ di autorizzazione ed emissione di note di credito o write off e dei relativi accordi sottostanti;
 - ✓ di validazione interna e sottoscrizione di accordi transattivi;
- il responsabile identificato informi l'OdV dell'inizio del procedimento, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della sua conclusione, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi;
 - sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della consegna della documentazione nel corso del contenzioso;
 - la documentazione sia conservata ad opera del personale incaricato in un apposito archivio con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli adempimenti amministrativi e la gestione dei rapporti istituzionali**, i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che abbiano come destinataria la PA siano sempre preventivamente autorizzati e successivamente sottoscritti secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure della Fondazione;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto previsto dalle normative interne autorizzino preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Fondazione e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinataria la PA;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto previsto dalle normative interne verifichino preventivamente che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Fondazione alla PA siano complete e veritiere.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle richieste e sottoscrizione di contratti per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici (grant)** e l'attività di **rendicontazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici**, i protocolli prevedono che:

- siano definiti i criteri e le modalità per l'espletamento dell'attività di verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento di finanziamenti, contributi, ecc.;
- le richieste di contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici siano sempre preventivamente autorizzate e successivamente sottoscritte secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata per ottenere il finanziamento o il contributo siano completi e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle

finalità per le quali sono state richieste e ottenute;

- l'impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare, anche nei confronti dell'ente erogatore, la coerenza con le finalità per le quali il finanziamento è stato richiesto e ottenuto;
- la documentazione sia conservata ad opera del soggetto coinvolto in un apposito archivio con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle verifiche ispettive**, i protocolli prevedono che:

- alle verifiche ispettive ed agli accertamenti partecipino almeno due rappresentanti della Fondazione indicati nella rispettiva procedura, i quali saranno, inoltre, tenuti ad accompagnare gli ispettori presso i siti di FCSR –ETS;
- siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, hardware) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione di Fondazione;
- i soggetti responsabili della verifica informino l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, nonché gli comunichino:
 - ✓ i dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
 - ✓ la data e l'ora di arrivo degli ispettori;
 - ✓ la durata dell'ispezione;
 - ✓ l'oggetto della stessa;
 - ✓ l'esito della stessa;
 - ✓ l'eventuale verbale redatto dell'ente ispettivo;
 - ✓ l'elenco degli eventuali documenti consegnati
- la documentazione sia conservata, ad opera dell'OdV in un apposito archivio con modalità tali da impedire la modifica successiva, se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli omaggi, delle liberalità e delle spese di rappresentanza**, i protocolli prevedono che:

- le concessioni di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni abbiano delle soglie di valore massimo definite nelle procedure di FCSR- ETS;
- le liberalità e le sponsorizzazioni siano dirette ad accrescere e a promuovere l'immagine e la cultura della Fondazione;
- le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate con descrizione delle tipologie di beni/servizi offerti e del relativo valore;
- il rimborso delle spese sostenute venga richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonei giustificativi;
- sia elaborato annualmente un report di tutte le concessioni di omaggi, erogazioni liberali e sponsorizzazioni effettuate, con esclusione dei solo omaggi di modico valore;

- sia garantita la tracciabilità e verificabilità delle operazioni effettuate attraverso l'archiviazione della documentazione di supporto.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei beni strumentali e delle utilità di FCSR - ETS** i protocolli prevedono che:

- l'assegnazione del bene strumentale sia motivata in ragione del ruolo e della mansione del beneficiario e, su formale richiesta dell'interessato, validata da un superiore gerarchico autorizzato secondo quanto previsto dagli strumenti di attuazione del Modello;
- siano identificati i beni strumentali e delle utilità di FCSR- ETS concessi (ad es. personal computer, telefono cellulare, ecc.);
- venga mantenuto un inventario aggiornato dei beni attribuiti agli assegnatari;
- siano previsti casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti di FCSR-ETS durante il loro utilizzo;
- siano stabilite le modalità di restituzione dei beni in caso di dimissioni/licenziamento.

Per le operazioni riguardanti la **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (ivi incluse le note spese e la gestione delle retribuzioni)** i protocolli prevedono che:

- le funzioni che richiedono la selezione e l'assunzione del personale formalizzino la richiesta attraverso la compilazione di modulistica specifica;
- la richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure interne;
- le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla Fondazione;
- per ogni profilo ricercato sia garantito che, salvo motivi di oggettiva impossibilità dovuta alla particolarità del profilo stesso, siano esaminate almeno tre candidature, ad eccezione delle assunzioni di clinici e ricercatori che abbiano maturato, all'interno o all'esterno della Fondazione, specifiche competenze distintive strettamente funzionali allo sviluppo dell'attività di ricerca;
- i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo in cui siano considerate anche le attitudini etico-comportamentali degli stessi;
- le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l'archiviazione;
- la richiesta di assunzione/collaborazione sia autorizzata e verificata dal personale indicato nelle deleghe interne e nelle procedure della Fondazione, in modo che sia assicurata un'adeguata segregazione di funzioni;
- sia garantita l'archiviazione dei contratti di lavoro sottoscritti;
- siano effettuate interviste di debriefing per il personale dimissionario;
- il rimborso delle spese sostenute debba essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo se supportate da giustificativi fiscalmente validi;
- sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti nella Fondazione, il responsabile che autorizzi, *ex ante* o *ex post*, le note spese ai soggetti richiedenti;
- le note spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale in

termini di massimali di spesa, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica, dei livelli autorizzativi richiesti e della liquidazione delle somme a rimborso;

- la conformità della retribuzione dei dipendenti rispetto ai contratti collettivi nazionali e territoriali e comunque proporzionata alla qualità e quantità del lavoro;
- il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie dei dipendenti.

L'attività sensibile relativa alla selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (ivi incluse le note spese e la gestione delle retribuzioni) è stata mantenuta in via meramente precauzionale all'interno del Modello, pur non risultando allo stato attuale applicabile in considerazione dell'assenza di personale dipendente. Tale previsione è finalizzata a garantire la completezza del presidio e l'immediata operatività del sistema di controllo nell'eventualità di future modifiche dell'assetto organizzativo della Fondazione.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli acquisti di beni e/o servizi**, i protocolli prevedono che:

- l'intero iter si uniformi costantemente a criteri di trasparenza e non discriminazione e sia differenziato tra acquisti di beni e affidamento di lavori e servizi;
- la documentazione inerente agli acquisti consenta di dare evidenza della metodologia utilizzata e dell'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto, dell'oggetto, dell'importo e delle motivazioni sottese alla scelta del fornitore;
- l'approvvigionamento di beni, opere o servizi sia disciplinato da ordine scritto o da contratto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene e/o della prestazione ovvero i criteri per determinarlo;
- nella selezione di fornitori, ove possibile, siano sempre richieste almeno tre offerte;
- nella scelta del fornitore siano preventivamente valutati criteri soggettivi e oggettivi predefiniti, tra cui la reputazione e l'affidabilità del soggetto sul mercato, nonché l'adesione a valori comuni a quelli espressi dal Codice Etico e dal Modello della Fondazione;
- la documentazione prodotta o ricevuta a fronte dell'affidamento di lavori o dell'acquisizione di beni o servizi sia conservata ad opera dei responsabili delle funzioni coinvolte in un apposito archivio con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
- il soggetto incaricato della gestione della fornitura segnali immediatamente all'OdV eventuali anomalie nelle prestazioni o nelle richieste del fornitore;
- tutti i pagamenti a fornitori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte del soggetto richiedente l'acquisto e a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito che tenga conto anche della scadenza del pagamento;
- sia fatto divieto di utilizzo di denaro contante;
- l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbia sempre una causale espressa e sia documentato e registrato in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- le fatture ricevute dalla Fondazione relative all'acquisto di beni, opere o servizi siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o dell'avvenuta prestazione del servizio;

- non vi sia identità soggettiva tra chi richiede, chi autorizza, chi controlla e chi esegue le operazioni.

Per le attività riguardanti la **gestione delle operazioni tra parti correlate** la prassi consolidata prevede che:

- le parti disciplinino i loro rapporti con apposita convenzione ove vengano descritte le attività svolte da una parte per conto dell'altra;
- la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

A.5. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti i comportamenti e i fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

B. Delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali (art. 24-ter del Decreto e art. 10. L. 146/2006)

B.1. Reati potenzialmente rilevanti

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Fondazione i seguenti delitti di criminalità organizzata e reati transnazionali:

- **associazione per delinquere**, previsto dall'art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti, nonché coloro che vi partecipano;
- **associazione di tipo mafioso anche straniera**, previsto dall'art. 416-bis c.p. e che punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, nonché coloro che la promuovono, dirigono o organizzano. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso;

- **delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p.**, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

Si precisa che ai sensi della legge vigente si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

B.2. Attività sensibili

I delitti in parola non sembrano poter essere ricollegati a specifiche attività svolte in concreto dalla Fondazione. Inoltre, va evidenziato che:

- tali delitti hanno natura in gran parte di reati associativi (associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso anche straniera) o fortemente collegati a reati associativi (scambio elettorale politico-mafioso, delitti commessi avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso) che puniscono perciò anche solo l'accordo di più persone volto alla commissione di un numero e di un tipo indeterminato di delitti;
- i reati associativi, essendo per definizione costituiti dall'accordo volto alla commissione di qualunque delitto, estendono il novero dei reati presupposto ad un numero indeterminato di figure criminose, per cui qualsiasi attività svolta dalla Fondazione potrebbe in astratto comportare la commissione di un delitto – e la conseguente responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 – “tramite” un'associazione per delinquere.

Sebbene, però, tali reati risultino essere difficilmente riconducibili a specifiche attività svolte dalla Fondazione e, quindi, alle relative procedure operative, gli stessi possono essere astrattamente commessi tanto da soggetti apicali quanto da soggetti subordinati. Sul punto, assume rilevanza il sistema di prevenzione già in essere nella Fondazione.

Si è infatti ritenuto che al riguardo possano compiere idonea funzione preventiva i presidi di corporate governance già esistenti, nonché i principi presenti nel Codice Etico che costituiscono lo strumento più adeguato a presidiare tali fattispecie di reato.

Nondimeno, l'Ente ha comunque individuato un'attività in cui soggetti riconducibili ad associazioni criminose possano più facilmente entrare in contatto con la Fondazione stessa. In particolare, l'attività sensibile interessata è quella afferente alla **gestione delle operazioni tra parti correlate**.

B.3. Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività riguardanti la **gestione delle operazioni tra parti correlate** si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

B.4. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti i comportamenti e i fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

C. Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

C.1 Reati potenzialmente rilevanti

Le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter del Decreto sono applicabili, secondo la dottrina maggioritaria, alle società costituite in una forma per la quale è prevista la registrazione e ai consorzi; tali reati non sarebbero quindi applicabili alle fondazioni.

Ciò nonostante, la Fondazione, nell'ottica di prevenire comportamenti che in astratto potrebbero comunque integrare le condotte tipiche dei reati societari, ha ritenuto opportuno individuare le attività sensibili in cui potrebbero venire commessi tali comportamenti, tenuto conto della natura dell'Ente.

Tali fattispecie sono:

- **false comunicazioni sociali**, previsto dall'art. 2621 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono i fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore;
- **fatti di lieve entità**, previste dall'art. 2621-bis c.c. e costituiti dalla condotta di chi commette i fatti previsti dall'art. 2621 c.c. in misura lieve, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;
- **impedito controllo**, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;
- **corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635, comma 3 c.c. e costituito dalla condotta di colui che, anche per interposta persona, offre, dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che nell'ambito organizzativo della società esercitano funzioni direttive diverse da questi soggetti o che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché, compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà;
- **istigazione alla corruzione tra privati**, previsto dall'art. 2635-bis., 1 comma, c.c. e costituito dalla condotta di colui che offre o promette denaro o altra utilità non dovuti

agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

C.2 Attività sensibili

In tale contesto la Fondazione ha individuato le seguenti attività sensibili:

- gestione contabile e predisposizione del bilancio di esercizio;
- gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo e la Società di Revisione;
- negoziazione e stipula dei contratti, convenzioni e varianti contrattuali;
- gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale con enti della Pubblica Amministrazione;
- gestione delle certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio dell'attività;
- gestione delle operazioni tra parti correlate;
- gestione del *fund raising*;
- selezione, assunzione del personale;
- gestione dei lasciti, donazioni e devoluzioni patrimoniali;
- gestione degli asset tangibili e intangibili (marchi, brevetti, licenze, ecc.);
- gestione degli acquisti di beni e / o servizi.

C.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione contabile e predisposizione del bilancio di esercizio**, i protocolli prevedono che:

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- il personale della FCSR-ETS fornisca alla funzione di UniSR responsabile della gestione contabile le informazioni richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, il personale di FCSR-ETS fornisca i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse e, ove possibile, ne alleggi copia;
- la rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione delle comunicazioni sociali avvengano esclusivamente tramite modalità che possano garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Fondazione, sia oggetto di immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli

amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con l'Organo di Controllo e la Società di Revisione**, i protocolli prevedono che:

- sia individuato un responsabile della raccolta e dell'elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse all'Organo di Controllo e alla Società di Revisione, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
- le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa ufficialmente dall'Organo di Controllo e dalla Società di Revisione siano documentati e conservati;
- tutti i documenti relativi a operazioni sulle quali l'Organo di Controllo e la Società di Revisione debbano esprimere un parere siano comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo;
- sia garantito all'Organo di Controllo e alla Società di Revisione il libero accesso alla contabilità e a quanto altro richiesto per un corretto svolgimento dell'attività di controllo.

Per le operazioni riguardanti la **negoiazione e stipula dei contratti, convenzioni e varianti contrattuali con soggetti (società) privati**, i protocolli prevedono che:

- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che gestisce il rapporto contrattuale con la controparte e il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- il soggetto che approva l'accordo:
 - ✓ conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
 - ✓ informi l'OdV di qualsiasi criticità emersa nel corso del processo;
- siano preventivamente definiti:
 - ✓ le attività svolte ai fini della ricerca di soggetti con cui stipulare contratti o convenzioni;
 - ✓ i livelli di autorizzazione necessari ai fini dell'approvazione della documentazione da presentare;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali inerenti ad eventuali partecipazioni a gare debbano essere gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Fondazione;
- in ogni gara, tutti i collaboratori di qualsivoglia natura e/o consulenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale e delle procedure in essere.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del contenzioso giudiziale o stragiudiziale con enti della Pubblica Amministrazione**, si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo A.4 della presente Parte speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio dell'attività**, i protocolli prevedono che:

- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali che hanno come destinatari gli enti certificatori siano sempre preventivamente autorizzati e successivamente sottoscritti secondo quanto previsto dalle deleghe interne, dalle procure e dalle procedure in essere;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con gli enti certificatori siano trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto previsto dalle procedure interne autorizzino preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Fondazione destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate agli enti certificatori;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione e/o il soggetto previsto dalle normative interne verifichino preventivamente che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Fondazione agli enti certificatori siano complete e veritiere.

Per le attività riguardanti la **gestione delle operazioni tra parti correlate**, la **selezione, assunzione del personale**, e la **gestione degli acquisti di beni e/o servizi** si applica quanto previsto dai protocolli di prevenzione di cui al paragrafo A.4 della presente Parte speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del *fund raising***, i protocolli prevedono che:

- sia preventivamente definita la finalità per ciascun progetto di raccolta fondi e il progetto stesso sia preventivamente autorizzato secondo le deleghe interne;
- sia garantita la tracciabilità del processo di raccolta, gestione e movimentazione dei fondi, ivi inclusa l'identificazione del donante;
- sia garantita la tracciabilità dei flussi finanziari provenienti da attività di *fund raising* per la realizzazione di progetti specifici,
- se richiesta dal donante, sia predisposta, ad opera del responsabile di ciascun progetto di raccolta fondi, una rendicontazione finale dei risultati del progetto;
- sia predisposta rendicontazione e pubblicazione degli elenchi dei fondi ricevuti tramite il 5 per mille.

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei lasciti, donazioni e devoluzioni patrimoniali**, i protocolli prevedono di:

- garantire la tracciabilità e la formalizzazione di tutte le operazioni relative a lasciti, donazioni e devoluzioni patrimoniali, assicurando la corretta registrazione contabile e la conservazione della documentazione a supporto;
- assicurare la verifica preliminare dell'identità, della provenienza e dell'affidabilità del soggetto erogante, nonché la liceità e coerenza delle risorse trasferite rispetto alle finalità istituzionali della Fondazione;
- prevedere adeguati livelli autorizzativi e di controllo nella fase di accettazione delle erogazioni con il coinvolgimento dell'Organo Amministrativo al fine di prevenire operazioni non trasparenti o non coerenti con l'interesse della Fondazione;
- garantire la coerenza tra le risorse ricevute e il loro utilizzo nel rispetto dei vincoli eventualmente imposti dal donante e delle finalità statutarie, nonché il monitoraggio delle modalità di impiego delle stesse;

- sia garantita la tracciabilità del processo di validazione, autorizzazione e sottoscrizione di atti di donazione e legato.

Per le operazioni riguardanti **la gestione degli asset tangibili e intangibili (marchi, libretti, licenze, ecc.)**, i protocolli prevedono che:

- sia mantenuto aggiornato un inventario di tutti gli asset tangibili e intangibili con descrizione del loro valore;
- sia garantita la tracciabilità del processo di registrazione e l'ammortamento degli asset tangibili e intangibili;
- sia garantita la correttezza e la tracciabilità del processo di valutazione degli asset, di autorizzazione all'operazione e sottoscrizione del contratto in caso di acquisto, vendita, locazione, licenza, ecc.

C.4 Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti i comportamenti e i fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

D. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

D.1. Reati potenzialmente rilevanti

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Fondazione i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente realizza una

condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente non interviene a impedire l'evento dannoso che ha il dovere giuridico di impedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell'incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l'evento lesivo), che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell'agente. L'ordinamento individua nel datore di lavoro il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro" e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisorii necessari per tutelare l'incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l'incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo (ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire l'evento.

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e volendo la realizzazione dell'evento - conseguenza della propria condotta delittuosa, non essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell'agente che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Ai fini dell'implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le particolarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia; ad es.:

- il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione;
- il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sin dal momento delle proprie scelte progettuali e tecniche;
- il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare il rispetto delle norme tecniche applicabili;
- il committente, al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

D.2. Attività sensibili

D.2.1. Premessa

Occorre premettere che la Fondazione pur in assenza di lavoratori dipendenti ha ritenuto di analizzare e valutare i rischi a tutela dei membri degli organi che la compongono, dei consulenti e collaboratori di qualsiasi natura.

Per definire preliminarmente le attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, occorre considerare le attività entro le quali si possano verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali possa essere commesso, da parte di membri dell'organizzazione, un reato per violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione esistenti a tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro. A tale fine, la Fondazione ha reputato strategico trarre spunto da due importanti strumenti di controllo e di gestione:

- la valutazione dei rischi prevista dalla vigente normativa nazionale (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro - Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81);
- la Norma internazionale UNI EN ISO 45001

Attraverso la valutazione dei rischi sono state individuate le condizioni ove è possibile che si manifestino degli eventi lesivi.

Lo standard UNI EN ISO 45001 è la prima norma internazionale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Stabilisce un quadro per migliorare la sicurezza, ridurre i rischi in ambito lavorativo e migliorare la salute e il benessere dei lavoratori, permettendo così alle organizzazioni di aumentare in modo proattivo le performance in materia di salute e sicurezza; pertanto, così come previsto dall'art. 30 D.Lgs. 81/2008, un modello organizzativo realizzato secondo tale norma risulterebbe presumibilmente conforme ai fini esimenti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

La Fondazione ne ha quindi tratto ispirazione con l'obiettivo di realizzare un sistema di gestione solido a tutela dei lavoratori eventualmente assunti.

D.2.2. Le attività sensibili

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 sono suddivise come segue:

- attività a rischio di infortunio e malattia professionale, mutate dal Documento di Valutazione dei Rischi di FCSR-ETS di cui all'art. 28, D. Lgs. 81/2008 redatto dal

datore di lavoro, intese come le attività dove potenzialmente si possono concretizzare gli infortuni e le malattie professionali;

- attività a rischio di reato, la cui omissione o un'inefficace attuazione potrebbero integrare una responsabilità colposa dell'Ente.

D.2.2.1. Attività a rischio di infortunio e malattia professionale

Attraverso attente indagini che interessano aspetti strutturali e organizzativi dell'Ente, sono stati individuati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori eventualmente assunti, nonché, di tutti coloro che collaborino a vario titolo con la Fondazione.

Gli esiti di tali indagini sono contenuti negli specifici documenti di valutazione dei rischi ove sono altresì indicate le misure di tutela volte al loro contenimento. Le attività entro le quali possono verificarsi infortuni o malattie professionali sono quindi desunte dagli specifici documenti di valutazione dei rischi a cui questo elaborato rimanda.

I documenti di valutazione dei rischi sono costantemente aggiornati in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione secondo le procedure previste dal Modello.

Sulla base di quanto emerge dalla valutazione dei rischi effettuata e alla luce dei controlli attualmente esistenti sono stati individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile ed in conformità al grado di sviluppo della scienza e della tecnica, l'omissione ovvero l'insufficiente efficacia dei presidi posti a salvaguardia della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, da cui potrebbero discendere le fattispecie delittuose descritte in precedenza.

D.2.2.2. Attività a rischio di reato

Le attività che possono potenzialmente concretizzare i reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione o un'inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità colposa della Fondazione, sono riportate di seguito:

- individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali;
- definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili;
- attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza;

- gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività;
- gestione e analisi degli infortuni, degli incidenti e dei near miss.

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal Modello.

D.3. Principi generali di comportamento

Il Modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia e adeguatezza della struttura e organizzazione attuata in ossequio alla normativa speciale vigente in materia antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

Tutti i destinatari del Modello, come individuati nel paragrafo 8 della Parte generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Fondazione e nella normativa antinfortunistica al fine di prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colpose.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione: i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui s'intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro (ivi compresi il documento di valutazione dei rischi nonché le procedure di gestione delle emergenze) attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile che si manifestino eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

Presupposti essenziali per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro sono il rispetto di principi generali enucleati a tal fine e il rispetto di determinati comportamenti da parte dei "lavoratori" della Fondazione, o comunque di tutti coloro che si trovino legittimamente presso i locali della Fondazione stessa. In particolare, ogni destinatario del Modello che si trovi presso la Fondazione ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà:

- tenuto conto della propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dalla Fondazione, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa e le procedure interne di FCSR-ETS a garanzia della protezione collettiva e individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo e attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza;
- intervenire direttamente a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;

- sottoporsi agli interventi formativi previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto di:

- rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- compiere operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

D.4. Protocolli specifici di prevenzione

Il documento di valutazione dei rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato come sopra identificate, il presente Modello è adottato e attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici.

Sul punto valgono i principi e i protocolli di seguito indicati:

- Individuazione delle disposizioni normative applicabili, a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali; la conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è assicurata attraverso l'adozione di specifiche registrazioni allo scopo di porre sotto controllo: l'identificazione e l'accessibilità alle norme in materia applicabili all'organizzazione; l'aggiornamento legislativo; il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.
- Definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità per assicurare le attività finalizzate all'attuazione delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte degli eventuali lavoratori e dai collaboratori/consulenti esterni;

Per tutte le figure individuate per la gestione di problematiche inerenti alla salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, deve essere preliminarmente verificata la sussistenza e il mantenimento in capo al responsabile designato dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente per la copertura dell'incarico.

L'attribuzione di specifiche responsabilità avviene in forma scritta, con documento avente data certa che descriva le caratteristiche e limiti dell'incarico.

In generale, a titolo esemplificativo:

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Fondazione;
- sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo assegnato;
- è formalizzato il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa in maniera coerente con le responsabilità assegnate;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti per legge e/o dalle procedure interne;

- i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate ed effettive in materia.

Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti

Poiché la valutazione dei rischi rappresenta l'adempimento cardine per la garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e poiché costituisce il principale strumento per procedere all'individuazione delle misure di tutela, siano esse la riduzione o l'eliminazione del rischio, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi deve essere effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza. La normativa cogente ne attribuisce la competenza al datore di lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (ad es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni, ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato della Fondazione.

I dati e le informazioni sono raccolti ed elaborati tempestivamente, sotto la supervisione del datore di lavoro, anche attraverso soggetti da questo individuati in possesso di idonei requisiti, certificabili nei casi previsti, di competenza tecnica e, se del caso, strumentale. A richiesta, insieme ai dati e alle informazioni devono essere trasmessi anche gli eventuali documenti e le fonti da cui sono tratte le informazioni.

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione è un compito non delegabile dal datore di lavoro e deve essere effettuata sulla base di criteri definiti preliminarmente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, D.Lgs. 81/2008. Detti criteri, costituenti integrazione di tale documentazione, contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- attività di routine e non routine;
- attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi esterni);
- comportamento umano;
- pericoli provenienti dall'esterno;
- pericoli legati alle lavorazioni o creati nell'ambiente circostante;
- infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
- procedure operative e di lavoro.

Individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o ad eliminare i rischi.

Conseguentemente alla valutazione dei rischi effettuata sia al momento della predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi sia in occasione della predisposizione dei piani operativi della sicurezza, al fine della mitigazione dei rischi,

sono individuati i necessari presidi sia individuali sia collettivi atti a tutelare il lavoratore. Attraverso il processo di valutazione dei rischi si disciplina:

- l'identificazione delle attività per le quali prevedere l'impiego di DPI;
- la definizione dei criteri di scelta dei DPI, che devono assicurare l'adeguatezza dei DPI stessi alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione e la loro conformità alle norme tecniche vigenti (ad es. marcatura CE);
- la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
- la definizione di un eventuale scadenziario per garantire il mantenimento dei requisiti di protezione.

Gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:

- identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di salute e sicurezza;
- pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

Sono definiti specifici piani di gestione delle emergenze. Attraverso detti piani sono individuati i percorsi di esodo e le modalità di attuazione da parte del personale delle misure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente; sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza da parte del personale delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

Procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.

Eventuali aree a rischio specifico sono opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti.

In ragione della complessità della lavorazione, in particolare con riferimento alle attività condotte presso i cantieri, sono previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante le modalità d'uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, sono rese accessibili al lavoratore e sono richiamate nei piani operativi della sicurezza, predisposti

per gli specifici interventi.

Attività di sorveglianza sanitaria

Preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici (cfr. attività sensibile successiva: competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori), sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica dell'idoneità è attuata dal medico competente della Fondazione che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione. In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

Competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata. Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. formazione frontale, comunicazioni scritte, ecc.) definite sia da scelte della Fondazione sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate; la documentazione inerente la formazione del personale è registrata ed è impiegata anche al fine dell'attribuzione di nuovi incarichi.

L'attività di formazione è condotta al fine di:

- garantire, anche attraverso un'opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell'organizzazione sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, formazione o esperienza;
- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione altre azioni per soddisfare queste esigenze;
- valutare l'efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
- garantire che il personale prenda coscienza circa l'impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da adottare, i propri ruoli e responsabilità.

Controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.

Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es. marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità

rilasciata dall'installatore, ecc.). Se del caso, in ragione dei disposti legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.

Preliminarmente all'utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono svolte con lo scopo di:

- definire i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
- definire le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei requisiti di accettabilità;
- prevedere, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, degli esami iniziali e delle omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

Attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di salute e sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata.

Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre le necessarie documentazioni.

Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione, ecc.), si provvede a stipulare con l'ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l'ente preposto non eroghi il servizio con le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:

- in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all'esecuzione degli interventi di verifica, si provvederà ad affidare loro l'incarico;
- in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul mercato (ad es. imprese di manutenzione, società di ingegneria, ecc.).

Le attività di manutenzione sono condotte in maniera da:

- definire le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il controllo periodico della loro efficienza;
definire le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- che siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

Attività di comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Le procedure che regolamentano il coinvolgimento e la consultazione del personale

definiscono le modalità di:

- comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell'organizzazione;
- comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
- ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
 - ✓ il loro coinvolgimento nell'identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
 - ✓ il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
- ✓ la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.

Gestione della documentazione e dei sistemi di registrazione al fine di garantire la tracciabilità delle attività

La gestione della documentazione costituisce un requisito essenziale ai fini del mantenimento del modello di organizzazione, gestione e controllo; attraverso una corretta gestione della documentazione e l'adozione di sistemi di registrazione appropriati si coglie l'obiettivo di dare evidenza di quanto attuato anche assicurando la tracciabilità dei percorsi decisionali. È altresì rilevante garantire la disponibilità e l'aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna (ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze). La gestione della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna e la gestione delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, avviene assicurandone la disponibilità, la tracciabilità e la conservazione.

D.5.Ulteriori controlli

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18, comma 3-bis, D.Lgs. 81/2008, in merito ai doveri di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti sull'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e medico competente, sono previsti i seguenti specifici protocolli.

Obblighi di vigilanza sui preposti (art. 19, D.Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, la Fondazione attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi;
- effettui controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di pericolo, verificando le azioni intraprese dal dirigente per la sicurezza responsabile ed eventuali follow up successivi alle azioni intraprese;
- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei preposti della formazione interna appositamente predisposta.

Obblighi di vigilanza sui lavoratori (art. 20, D.Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori, la Fondazione attua specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- programmi ed effettui controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmi ed effettui controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti;
- effettui controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta;
- effettui controlli in merito all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque predisposti dal medico competente.

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori esterni, la Fondazione attua i presidi di controllo previsti per gli obblighi di vigilanza sui progettisti e per il controllo della fabbricazione e dell'installazione.

Obblighi di vigilanza sui progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori (artt. 22, 23 e 24 D. Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento ai progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro, la Fondazione attua specifici protocolli che prevedono che:

- l'ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto;
- siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;
- siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi presso i siti di FCSR-ETS relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza;
- siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso la sede di Fondazione e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza interni, come integrati eventualmente dai contratti;
- sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del datore di lavoro del rispetto dei presidi di controllo sin qui elencati.

Obblighi di vigilanza sul medico competente (art. 25, D.Lgs. 81/2008)

Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, la Fondazione attua

specifici protocolli che prevedono che il datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata:

- verifichi il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- verifichi che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il datore di lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi di FCSR-ETS e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale;
- verifichi la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli sanitari e delle procedure relative alla sorveglianza sanitaria.

Ulteriori controlli specifici

Sono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema organizzativo della Fondazione, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori condizioni possibili di funzionamento.

Per il controllo dell'effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, è previsto che:

- i soggetti qualificati come datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e medico competente aggiornino periodicamente l'OdV in merito alle tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente comunichino senza indugio le carenze, le anomalie e le inadempienze riscontrate;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione effettui incontri periodici con l'OdV al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che sono effettuate al DVR e alle procedure del sistema di gestione della sicurezza;
- il personale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possano segnalare all'OdV informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il datore di lavoro si assicuri che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, sufficientemente adeguati all'incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le deleghe conferite;
- l'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, possa richiedere l'assistenza dei responsabili della sicurezza nominati dalla Fondazione, nonché di competenti consulenti esterni.

Gestione e analisi degli infortuni, degli incidenti e dei *near miss*

Al fine di garantire il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza e in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dai sistemi di gestione ispirati alla Norma UNI EN ISO 45001, la Fondazione adotta specifiche procedure per la segnalazione, la registrazione, l'analisi e la gestione degli eventi lesivi o potenzialmente tali.

In particolare, i protocolli prevedono:

- la segnalazione tempestiva da parte di tutti i lavoratori di infortuni, incidenti, *near miss* o situazioni pericolose di cui vengano a conoscenza;
- la raccolta e registrazione degli eventi secondo criteri uniformi e tracciabili;
- lo svolgimento di indagini interne volte all'identificazione delle cause, anche organizzative, che hanno determinato o che avrebbero potuto determinare l'evento;
- la definizione e attuazione di azioni correttive e preventive, con individuazione dei responsabili e delle relative tempistiche;
- il monitoraggio periodico del verificarsi di infortuni, incidenti e *near miss*, inclusa l'elaborazione di indicatori utili alla valutazione dell'efficacia delle misure di prevenzione;
- la condivisione dei risultati rilevanti con i lavoratori e con le loro rappresentanze, al fine di accrescere la consapevolezza e migliorare il sistema di gestione.

D.5. Attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure

Ai fini delle attività di controllo sopra indicate sono condotte specifiche attività di audit, a cura dell'OdV, anche con la collaborazione dei soggetti competenti o di consulenti esterni.

L'attività di audit è svolta assicurando che:

- gli audit interni siano condotti ad intervalli pianificati al fine di determinare se il sistema di gestione sia o meno correttamente attuato e mantenuto in tutte le sue parti e sia inoltre efficace per il conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione;
- eventuali scostamenti dal sistema siano prontamente gestiti;
- siano trasmesse le informazioni sui risultati degli audit all'Organo Amministrativo e al datore di lavoro.

D.6. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti i comportamenti e i fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

E. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)

E.1 Reati potenzialmente applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Fondazione le seguenti fattispecie di reato:

- **accesso abusivo a sistema informatico o telematico**, previsto dall'art. 615-ter c.p. e costituito dalla condotta di chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita del titolare del sistema, anche mediante utilizzo improprio di

credenziali di accesso o abuso dei diritti assegnati;

- **falsità in documenti informatici**, previsto dall'art. 491-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque forma, altera o utilizza documenti informatici aventi efficacia probatoria in modo non conforme al vero, con particolare riferimento alla documentazione amministrativa, contabile e progettuale;
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**, previsto dall'art. 635-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime dati, informazioni o programmi informatici altrui, anche mediante accesso non autorizzato o utilizzo improprio dei sistemi informatici.

E.2 Attività sensibili

La Fondazione ha individuato le seguenti attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti previsti dall'art. 24 bis D.Lgs 231/2001:

- Gestione dei sistemi informatici;
- Gestione dell'attività di ricerca (di base, traslazionale e clinica)

E.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti le attività sensibili di cui sopra i protocolli prevedono:

- Controllo degli accessi – log di accesso e log di navigazione;
- Formattazione non modificabile di file con valore ufficiale e scambio telematico avente data certa;
- Utilizzo esclusivo di firma digitale con marca temporale per sottoscrizione documenti con valore ufficiale;
- Previsione e attuazione di misure organizzative e tecniche adeguate contro eventuali attacchi cyber;
- Previsione e attuazione di misure organizzative e tecniche adeguate a tutela della protezione di dati personali trattati

E.4 Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti i comportamenti e i fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

F. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

F.1. Reati potenzialmente rilevanti

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Fondazione i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:

- **ricettazione**, previsto dall'art. 648 c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare;
- **riciclaggio**, previsto dall'art. 648-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa;
- **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, previsto dall'art. 648-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;
- **autoriciclaggio**, previsto dall'art. 648-ter.1 c.p. e costituito dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

F.2. Premessa: il reato di autoriciclaggio

La Legge 15 dicembre 2014 n. 186 ha previsto una serie di disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, nonché l'inserimento nel Codice penale del reato di autoriciclaggio all'art. 648 ter.1. Quest'ultima fattispecie si inserisce, quindi, in un sistema di misure volte a contrastare il consolidamento di una precedente situazione di illiceità determinata dalla commissione di un delitto, a cui si associa lo scopo di impedire la circolazione di denaro o di beni di provenienza illecita in un contesto legittimo d'impresa che renderebbe infruttuoso lo svolgimento delle indagini sulla provenienza delittuosa degli stessi.

Il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 648-ter.1 c.p. indica che la fattispecie di "autoriciclaggio" per perfezionarsi necessita di un reato cosiddetto "presupposto", che generi un profitto anche sotto forma di risparmio, cui segua un ulteriore reato cosiddetto "fine" (o presupponente), consistente nel reimpiegare i proventi ottenuti dal primo delitto in attività d'impresa con modalità idonee ad ostacolare la ricostruzione della reale provenienza degli stessi.

Tuttavia, considerare qualsiasi forma di reato come presupposto per l'autoriciclaggio, si tradurrebbe nella non sostenibile pretesa che un ente collettivo debba predisporre un modello di controllo per affrontare qualsivoglia rischio reato. In tal modo verrebbero, pertanto, adottati dei modelli organizzativi su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, scomparendo di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione. Inoltre, ciò si tradurrebbe in una violazione del principio di legalità e tassatività in materia penale, ribadito anche dall'art. 2 del Decreto, che sancisce come l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Nonostante le premesse di cui sopra, e in particolare con riferimento alle garanzie costituzionali richiamate che l'ordinamento appresta per la responsabilità di natura penalistica, l'Ente in via prudenziale ha ritenuto opportuno prevedere protocolli finalizzati a rafforzare il sistema di controllo interno sui processi fiscali.

F.3. Attività sensibili

La Fondazione ha individuato le attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio previsti dall'art. 25-octies del Decreto.

Si riportano le attività sensibili individuate nel corso dell'attività di Risk Self Assessment condotta presso la Fondazione:

- gestione delle operazioni tra parti correlate;
- gestione del *fund raising*;
- gestione delle risorse finanziarie.

F.4. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle operazioni tra parti correlate** e la **gestione delle risorse finanziarie**, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile

Per le operazioni riguardanti la **gestione del *fund raising***, si applica quanto previsto al paragrafo C.3 della presente Parte speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

F.5. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti i comportamenti e i fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

G. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

G.1. Reati potenzialmente rilevanti

Sulla base delle analisi condotte sono considerati applicabili alla Fondazione i seguenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

- art. 171-bis, L. 22 aprile 1941, n. 633, costituito dalla condotta di chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); utilizza qualsiasi mezzo inteso a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione di protezioni di un software; al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati, esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati, distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- art. 171-ter, L. 633/1941, costituito dalla condotta di chi – tra l'altro – abusivamente duplica, riproduce, o diffonde in pubblico opere letterarie,

drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali e multimediali.

G.2. Attività sensibili

La Fondazione ha individuato le seguenti attività sensibili, nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-novies del Decreto:

- gestione degli asset tangibili e intangibili (marchi, brevetti, licenze, ecc.);
- gestione dei sistemi informatici;
- acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno protette (ad es. licenze software, database, libri di testo) anche tramite outsourcer e/o Università Vita-Salute San Raffaele;
- gestione delle pubblicazioni scientifiche.

G.3. Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti **l'acquisto e utilizzo di opere dell'ingegno protette** e la **gestione dei sistemi informatici**, i protocolli prevedono che:

- le opere protette da diritto d'autore acquistate dalla Fondazione siano catalogate in un apposito database;
- per le opere delle quali sono state acquisite le licenze d'uso, il database comprende anche i seguenti dati:
 - data di acquisto della licenza;
 - data di scadenza della licenza;
 - Tipo di utilizzo autorizzato dal contratto di licenza (ad es. upload su sito internet, diffusione in pubblico, utilizzo per brochure e relativo numero di copie massime utilizzabili, ecc.);
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'accesso da parte degli utenti a siti di download di contenuti;
- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato del software in uso presso la Fondazione;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'acquisto e l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- la documentazione riguardante le attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- qualora la gestione della presente attività sia affidata in outsourcing, i contratti che regolano i rapporti con i fornitori del servizio prevedano apposite clausole che impongano:
- la conformità dei software forniti a leggi e normative ed in particolare alle disposizioni di cui alla L. 633/1941;
- la manleva per la Fondazione in caso di violazioni commesse dai

- fornitori del servizio stessi.

Per le operazioni riguardanti la **gestione delle pubblicazioni scientifiche**, i protocolli prevedono che:

- sia definito un processo strutturato per l'attività di gestione delle pubblicazioni scientifiche, suddiviso per specifiche fasi rilevanti, per ognuna delle quali sia prevista la predisposizione di specifica documentazione, flussi informativi verso gli organi gerarchici superiori e l'autorizzazione degli stessi per il passaggio alla fase successiva;
- sia implementato un sistema antiplagio, anche informatico, per la verifica dell'originalità delle ricerche prima della pubblicazione;
- qualora siano identificati elementi tali da fare supporre una possibile violazione di proprietà industriale di terzi, siano svolte analisi accurate, anche dando incarico a terzi specialisti, e ne sia mantenuta traccia.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli asset tangibili e intangibili (marchi, libretti, licenze, ecc.)**, i protocolli prevedono che:

- sia mantenuto aggiornato un inventario di tutti gli asset tangibili e intangibili e del loro valore;
- sia garantita la tracciabilità del processo di registrazione e successiva manutenzione degli asset tangibili e intangibili;
- sia garantita la correttezza e la tracciabilità del processo di valutazione degli asset, di autorizzazione all'operazione e sottoscrizione del contratto in caso di acquisto, vendita, locazione, licenza, ecc.

G.4. Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti i comportamenti e i fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

H. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

H.1. Reato applicabile

Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Fondazione il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dall' art. 22, comma 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e costituito dalla condotta di chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato se i lavoratori occupati sono (alternativamente):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p., cioè esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Inoltre, la citata fattispecie criminosa punisce la condotta di chi, in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, rispettivamente:

- promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente alle condizioni prescritte dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del Testo Unico sull'immigrazione;
- al fine di trarre un ingiusto profitto della condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma [dell'art. 12], favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme", previste all'art. 12, comma 5 del Testo Unico sull'immigrazione.

H.2 Attività sensibili

La Fondazione ha individuato la seguente attività sensibile, nell'ambito della quale, potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall'art. 25-duodecies del Decreto:

- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (ivi incluse le note spese e la gestione delle retribuzioni).

H.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti la **selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (ivi incluse le note spese e la gestione delle retribuzioni)**, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile. Inoltre, i protocolli prevedono che:

- in fase di assunzione, sia richiesta al candidato copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifichi la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
- la documentazione sia conservata, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

H.4 Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti i comportamenti e i fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito,

comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

I. Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies)

I.1 Reati Potenzialmente rilevanti

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Fondazione le seguenti fattispecie di reato:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi;

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici che punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila;

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che punisce con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

Occultamento o distruzione di documenti contabili che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari;

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte che punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni;

Delitto di dichiarazione infedele che punisce con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- ✓ l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
- ✓ l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni;

Indebita compensazione che punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

I.2 Attività sensibili

La Fondazione ha individuato delle attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati reati tributari previsti dall'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

Si riportano, pertanto, le attività sensibili individuate nel corso dell'attività di *Risk Self Assessment* condotta presso la Fondazione:

- gestione delle operazioni tra parti correlate;
- presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- annotazione in contabilità di fatture passive;
- tenuta delle scritture contabili;
- archivio dei documenti contabili;
- gestione del processo di acquisto di beni e/o servizi;
- gestione del *fund raising*;
- selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale (ivi incluse le note spese e la gestione delle retribuzioni).

I.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti le attività sensibili riportate al paragrafo precedente, i protocolli prevedono che:

- tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza;
- la FCSR-ETS fornisca alla funzione di UniSR responsabile interessata le informazioni in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle informazioni, o indicando i soggetti che possano fornire tale attestazione;
- qualora utile per la comprensione dell'informazione, la Fondazione fornisca i documenti o le fonti originarie dalle quali sono tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleggi copia;

- le bozze dei documenti fiscali siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione dell'Organo Amministrativo chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- non vi sia identità soggettiva tra il soggetto che gestisce il rapporto contrattuale con la controparte e il soggetto che approva definitivamente l'accordo, apponendovi la propria sottoscrizione;
- il soggetto che approva l'accordo: conservi la documentazione relativa all'operazione in un apposito archivio, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi; informi l'OdV di qualsiasi criticità possa riscontrarsi nel processo;
- siano preventivamente definiti:
 - le attività svolte ai fini della ricerca di soggetti con cui stipulare contratti o opportunità di partecipazione a gare;
 - i livelli di autorizzazione necessari ai fini dell'approvazione della documentazione da presentare all'ente erogatore;
 - sia previsto un sistema di reporting verso il soggetto coinvolto contenente informazioni in merito alle controparti o potenziali controparti incontrate, esisto degli incontri, principali problematiche emerse, ecc.

Inoltre, per le operazioni riguardanti la **gestione del processo di acquisto di beni e/o servizi**, la **gestione delle operazioni tra parti correlate**, **selezione**, **assunzione del personale (ivi incluse le note spese e la gestione delle retribuzioni)**, si applica quanto previsto al paragrafo A.4 della presente Parte speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del fund raising** si applica quanto previsto al paragrafo C.3 della presente Parte speciale, con riferimento alla corrispondente attività sensibile.

I.4 Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti i comportamenti e i fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

J. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 - octies.1)

J.1 Reati potenzialmente applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Fondazione le seguenti fattispecie di reato:

indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art. 493-ter c.p. e costituito dalla condotta di chi indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;

detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti previsto dall'art. 493-quater c.p. e costituito dalla condotta di chi produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico- costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo;

trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 512-bis e che punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter.

J.2 Attività sensibili

La Fondazione ha individuato le seguenti attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori previsti dall'art. 25octies.1 del Decreto.:

- gestione degli acquisti di beni e/o servizi;

J.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti le attività sensibili riportate al paragrafo precedente, i protocolli prevedono di:

- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle attività sensibili, prevedendo l'utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili e conti intestati alle parti contrattuali, nonché la verifica della coerenza economica delle operazioni rispetto ai beni o servizi oggetto del rapporto, al fine di prevenire utilizzi anomali di strumenti di pagamento o trasferimenti fraudolenti di valori;
- assicurare la preventiva verifica e qualificazione delle controparti (fornitori, appaltatori, partner, enti di ricerca), anche mediante il controllo delle liste di sanzioni economiche internazionali e delle misure restrittive dell'Unione Europea, nonché prevedere obblighi di segnalazione all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza in caso di sospetto o accertata presenza della controparte in tali liste;
- garantire, con riferimento alle operazioni di import/export eventualmente svolte anche tramite soggetti esterni, l'effettuazione di verifiche sulla conformità tra beni e documentazione di trasporto e fatturazione, nonché la correttezza, completezza e tracciabilità del processo, con particolare attenzione al rispetto delle misure restrittive dell'Unione Europea e della normativa in materia di sanzioni internazionali.

J.4 Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti i comportamenti e i fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito,

comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.

K. Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'unione europea (Art. 25-octies.2)

K1. Reati potenzialmente applicabili

Sulla base delle analisi condotte sono considerati potenzialmente applicabili alla Fondazione le seguenti fattispecie di reato:

violazione delle misure restrittive dell'Unione europea, previsto dall'art. 275-bis c.p. e costituito dalla condotta di chiunque, in violazione di un divieto, obbligo o restrizione imposti da una misura restrittiva dell'UE o dalla normativa nazionale che la attua, mette direttamente o indirettamente a disposizione, ovvero destina a vantaggio di persone, entità, organismi o gruppi designati fondi o risorse economiche; omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti ai soggetti designati; conclude operazioni economiche, commerciali o finanziarie con Stati terzi o loro organismi; importa, esporta, commercia, acquista, trasferisce o trasporta beni o presta servizi relativi ai medesimi beni; presta servizi o effettua operazioni finanziarie in violazione della misura; ovvero elude l'esecuzione della misura mediante l'utilizzo, trasferimento o cessione di fondi o risorse congelate o mediante l'uso o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, nonché mediante il compimento di operazioni senza la prevista autorizzazione o con autorizzazione ottenuta tramite dichiarazioni o documentazione falsa;

violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, previsto dall'art. 275-ter c.p. e costituito dalla condotta della persona designata, o del legale rappresentante dell'entità o organismo designati, che omette di segnalare alle autorità competenti i fondi o le risorse economiche sui quali esercita, nel territorio dello Stato, proprietà, possesso, detenzione o controllo; nonché dalla condotta di chiunque ometta di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, conosciute in ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato, appartenenti o riconducibili a persone, entità, organismi o gruppi designati;

violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività, previsto dall'art. 275-quater c.p. e costituito dalla condotta di chiunque effettua operazioni, presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi previsti nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è richiesta da una misura restrittiva dell'Unione europea.

K.2 Attività sensibili

La Fondazione ha individuato le seguenti attività sensibili nell'ambito delle quali, potenzialmente, potrebbero essere commessi i citati delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante e trasferimento fraudolento di valori previsti dall'art. 25-octies.2 del Decreto:

- selezione, assunzione del personale (ivi incluse le note spese e la gestione delle retribuzioni);
- negoziazione e stipula dei contratti, convenzioni e varianti contrattuali con soggetti (società) privati;
- gestione delle certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni per l'esercizio

dell'attività;

- gestione delle richieste e sottoscrizione di contratti per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici o privati (grant);
- gestione dei lasciti, donazioni e devoluzioni patrimoniali.

K.3 Protocolli specifici di prevenzione

Per le operazioni riguardanti le attività sensibili riportate al paragrafo precedente, i protocolli prevedono che:

- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle attività sensibili, prevedendo l'utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili e conti intestati alle parti contrattuali, nonché la verifica della coerenza economica delle operazioni rispetto ai beni o servizi oggetto del rapporto, al fine di prevenire utilizzi anomali di strumenti di pagamento o trasferimenti fraudolenti di valori;
- assicurare la preventiva verifica e qualificazione delle controparti (fornitori, appaltatori, partner, enti di ricerca), anche mediante il controllo delle liste di sanzioni economiche internazionali e delle misure restrittive dell'Unione Europea, nonché prevedere obblighi di segnalazione all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza in caso di sospetto o accertata presenza della controparte in tali liste;
- garantire, con riferimento alle operazioni di import/export eventualmente svolte anche tramite soggetti esterni, l'effettuazione di verifiche sulla conformità tra beni e documentazione di trasporto e fatturazione, nonché la correttezza, completezza e tracciabilità del processo, con particolare attenzione al rispetto delle misure restrittive dell'Unione Europea e della normativa in materia di sanzioni internazionali.

K.4 Flussi informativi verso l'OdV

Oltre a quanto espressamente previsto dai precedenti protocolli con riferimento a specifiche attività sensibili, i responsabili delle attività trasmettono all'OdV le ulteriori informazioni individuate nelle procedure o negli altri strumenti di attuazione del Modello applicabili con la periodicità e le modalità previste dagli stessi.

Inoltre, i responsabili coinvolti sono tenuti a segnalare prontamente all'OdV tutti i comportamenti e i fatti che, quand'anche non determinino la produzione di un illecito, comportino uno scostamento rispetto a quanto previsto dai protocolli di controllo.